

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- \* **Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo** ..... 1
- \* **Regolamento (CE) n. 1489/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 54/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Repubblica di Corea**..... 10
- \* **Regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto** ..... 13
- Regolamento (CE) n. 1491/96 della Commissione, del 24 luglio 1996, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare..... 15
- \* **Regolamento (CE) n. 1492/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi** ..... 19
- Regolamento (CE) n. 1493/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 49
- Regolamento (CE) n. 1494/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ..... 52
- Regolamento (CE) n. 1495/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali ..... 54

Prezzo: 25 ECU

(segue)

**IT**

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1496/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie.....	56
Regolamento (CE) n. 1497/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera .....	58
Regolamento (CE) n. 1498/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare .....	60
Regolamento (CE) n. 1499/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	62
Regolamento (CE) n. 1500/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso .....	64
Regolamento (CE) n. 1501/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie .....	67
Regolamento (CE) n. 1502/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera .....	69
<b>* Regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso .....</b>	<b>71</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 1504/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento, nonché recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto riguarda il premio di trasformazione .....</b>	<b>77</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 1505/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina .....</b>	<b>79</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 1506/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 3010/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio .....</b>	<b>80</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 1507/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità .....</b>	<b>82</b>
<b>* Regolamento (CE) n. 1508/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Portogallo in applicazione della decisione 96/381/CE .....</b>	<b>86</b>
Regolamento (CE) n. 1509/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli .....	88

* Regolamento (CE) n. 1510/96 della Commissione, del 26 luglio 1996, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata .....	89
* Regolamento (CE) n. 1511/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova .....	91
* Regolamento (CE) n. 1512/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito .....	93
Regolamento (CE) n. 1513/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1141/96 nel settore delle carni bovine .....	94
* Regolamento (CE) n. 1514/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli .....	95
* Regolamento (CE) n. 1515/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che diminuisce i prezzi di base e d'acquisto delle mele per la campagna 1996/1997 in seguito al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1995/1996 .....	97
* Regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova .....	99
Regolamento (CE) n. 1517/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	101
Regolamento (CE) n. 1518/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	104
Regolamento (CE) n. 1519/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	106
Regolamento (CE) n. 1520/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 .....	108
Regolamento (CE) n. 1521/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	110

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

96/457/CE:

* Decisione della Commissione, del 28 giugno 1996, che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del quinoxifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup> .....	112
---	-----

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1488/96 DEL CONSIGLIO****del 23 luglio 1996****relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che il Consiglio europeo, sia nelle riunioni di Lisbona che in quelle di Corfù e Essen, ha sottolineato che il bacino mediterraneo costituisce una regione prioritaria per l'Unione europea e ha adottato l'obiettivo di istituire un partenariato euromediterraneo;

considerando che il Consiglio europeo di Cannes del 26 e 27 giugno 1995 ha riaffermato l'importanza strategica da esso annessa affinché le relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner del Mediterraneo assumano una nuova dimensione, fondata sulla relazione del Consiglio del 12 giugno 1995 elaborata in particolare sulla base delle comunicazioni della Commissione sul rafforzamento della politica mediterranea del 19 ottobre 1994 e dell'8 marzo 1995;

considerando che è necessario continuare ad adoperarsi per fare del Mediterraneo una zona di stabilità politica e di sicurezza e che la politica mediterranea della Comunità deve contribuire a raggiungere l'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché l'obiettivo del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della promozione di rapporti di buon vicinato, nel quadro del diritto internazionale, del rispetto dell'integrità territoriale e delle frontiere esterne degli Stati membri e dei paesi terzi mediterranei;

considerando che la creazione a termine di una zona di libero scambio euromediterranea è di natura tale da favorire la stabilità e la prosperità della regione del Mediterraneo;

considerando che, per i partner mediterranei, la creazione di una zona di libero scambio potrebbe comportare profonde riforme strutturali;

considerando che è pertanto necessario sostenere gli sforzi che i partner mediterranei hanno già intrapreso o intraprenderanno per riformare le loro strutture economiche, sociali e amministrative;

considerando che occorre approfondire il dialogo tra culture e società civili, incoraggiando segnatamente le attività di formazione, lo sviluppo e la cooperazione decentrata;

considerando che è opportuno incoraggiare l'intensificazione della cooperazione regionale e in particolare lo sviluppo di legami economici e flussi di scambi tra i territori e i partner mediterranei che vanno nel senso della riforma e alla ristrutturazione dell'economia;

considerando che i protocolli bilaterali sulla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i partner mediterranei hanno fornito una prima base utile alla cooperazione e che è ora necessario, sulla base dell'esperienza acquisita, di avviare una nuova fase di relazioni nel quadro del partenariato;

considerando che è opportuno stabilire le regole per la gestione di tale partenariato, garantendo la trasparenza e la coerenza globale delle azioni intraprese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

considerando che, a tal fine, il presente regolamento si applica all'insieme delle misure di cui al regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei <sup>(3)</sup>, e al regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei <sup>(4)</sup>, per le misure che interessano più di un paese;

<sup>(1)</sup> GU n. C 232 del 6. 9. 1995, pag. 5, e GU n. C 150 del 24. 5. 1996, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 184, e parere ricevuto il 20 giugno 1996 (GU n. C 198 dell'8. 7. 1996).

<sup>(3)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5.

considerando quindi che il presente regolamento sostituisce i regolamenti di cui sopra a decorrere dal 1° gennaio 1997, il regolamento (CEE) n. 1762/92 dovendo rimanere tuttavia in vigore per gestire i protocolli finanziari ancora applicabili a tale data e per impegnare i fondi ancora di competenza dei protocolli finanziari scaduti;

considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per il periodo 1995/1999, senza che ciò incida sulla competenza dell'autorità di bilancio definita nel trattato;

considerando che, per quanto riguarda i progetti ambientali, i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», sulle proprie risorse e alle condizioni da essa stabilite secondo il proprio statuto possono beneficiare di una sovvenzione in conto interessi;

considerando che, nelle operazioni di prestito che comportano sovvenzioni in conto interessi, la concessione di un prestito da parte della Banca sulle risorse proprie e la concessione di una sovvenzione in conto interessi finanziata mediante le risorse di bilancio della Comunità devono essere collegate e reciprocamente condizionate; che la Banca, secondo il proprio statuto e in particolare con decisione unanime del suo consiglio di amministrazione in caso di parere sfavorevole della Commissione, può decidere di concedere un prestito sulle risorse proprie con riserva della concessione della sovvenzione in conto interessi; che, data tale possibilità, è opportuno fare in modo che la procedura adottata per la concessione di sovvenzioni in conto interessi conduca in ogni caso a una decisione espressa sia che si tratti di concedere la sovvenzione, che, se del caso, di rifiutarla;

considerando che è opportuno prevedere l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri che assista la Banca nell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti per l'attuazione del presente regolamento;

considerando che, ai fini di una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento e per agevolare le relazioni con i paesi beneficiari, si impone l'adozione di un approccio pluriennale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento superano il quadro della cooperazione allo sviluppo e sono destinate ad essere applicate a paesi che possono soltanto parzialmente essere assimilati ai paesi in via di sviluppo; che, pertanto, il presente regolamento può essere adottato soltanto sulla base delle competenze previste dall'articolo 235 del trattato CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. La Comunità, nell'ambito dei principi e delle priorità del partenariato euromediterraneo, attua misure volte o sostenere gli sforzi intrapresi dai territori e paesi terzi mediterranei non membri elencati nell'allegato I (denominati in appresso «partner mediterranei») per procedere alle riforme delle loro strutture economiche e sociali e attenuare le conseguenze che possano risultare dallo sviluppo economico sul piano sociale e ambientale.
2. Possono beneficiare delle misure di sostegno non soltanto gli Stati e le regioni ma altresì le autorità locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno delle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le mutue, le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative.
3. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del programma nel periodo 1995-1999 è di 3 424,5 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### *Articolo 2*

1. Il presente regolamento intende, attraverso le misure di cui al paragrafo 2, contribuire alle iniziative di interesse comune nei tre settori del partenariato euromediterraneo: rafforzamento della stabilità politica e della democrazia, attuazione di una zona euromediterranea di libero scambio e sviluppo della cooperazione economica e sociale, attenzione alla dimensione umana e culturale.
2. Le misure di sostegno sono attuate tenendo conto dell'obiettivo di giungere alla stabilità e alla prosperità a lungo termine, in particolare nei settori della transizione economica, dello sviluppo economico e sociale sostenibile, della cooperazione regionale e transfrontaliera. Gli obiettivi e le modalità di tali procedure sono descritte nell'allegato II.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale, la cui violazione giustifica l'adozione di appropriate misure.

#### *Articolo 4*

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare anche in loco, segnatamente per quanto riguarda ai programmi indicativi e ai progetti, garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati

dalla Comunità e da ciascuno Stato membro per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori.

2. Le misure di cui al presente regolamento possono essere deliberate dalla Comunità, sia in modo indipendente che per mezzo di un cofinanziamento con gli stessi partner mediterranei ovvero con, da una parte, organismi pubblici o privati degli Stati membri e la Banca o, dall'altra, organismi multilaterali o paesi terzi.

#### Articolo 5

1. Le misure da finanziare in virtù del presente regolamento sono scelte tenendo conto, segnatamente, delle priorità dei beneficiari, dell'evolversi dei loro bisogni, della loro capacità di assorbimento e dei progressi compiuti nelle riforme strutturali.

La scelta si basa anche su una valutazione della capacità di tali misure a raggiungere gli obiettivi perseguiti con il sostegno comunitario, secondo, se del caso, le disposizioni degli accordi di cooperazione e di associazione.

2. Sono redatti, di concerto con la Banca, dei programmi indicativi triennali a livello nazionale e regionale. Essi tengono conto delle priorità identificate insieme ai partner mediterranei, in particolare delle conclusioni del dialogo economico, e sono sottoposti — se necessario — a revisione annuale.

I programmi definiscono gli obiettivi principali, le linee guida e i settori prioritari del sostegno comunitario nei settori di cui al punto II dell'allegato II nonché gli elementi di valutazione di programmi. Essi comprendono importi indicativi (globale e per settore prioritario) ed enunciano i criteri per la dotazione del programma, in considerazione della necessità di prevedere una riserva adeguata per l'esecuzione della linea MEDA.

I programmi possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita, dei progressi ottenuti dai partner mediterranei nei campi delle riforme strutturali, della stabilizzazione macroeconomica e del progresso sociale, nonché dei risultati della cooperazione economica nell'ambito dei nuovi accordi di associazione.

3. Le decisioni di finanziamento sono essenzialmente basate sui programmi indicativi.

#### Articolo 6

1. I finanziamenti comunitari sono costituiti principalmente da aiuti non rimborsabili o da capitali di rischio. Per quanto riguarda le misure di cooperazione in campo ambientale, essi possono anche essere costituiti da sovvenzioni in conto interessi per prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie. Il tasso di sovvenzione è del 3 %.

2. Gli aiuti non rimborsabili possono essere utilizzati per finanziare o cofinanziare delle attività, dei progetti o dei programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2. Il massimale del finanziamento per ciascun aiuto non rimborsabile relativo alle attività, ai progetti o ai programmi, dipende anche dalla capacità di tali aiuti di provocare un ritorno degli investimenti. In generale i finanziamenti messi a disposizione del settore privato devono effettuarsi a condizioni commerciali per evitare nella misura del possibile distorsioni dei mercati finanziari locali.

3. Le decisioni di finanziamento e gli accordi e contratti che ne derivano prevedono, in particolare, la supervisione e il controllo finanziario della Commissione e revisioni contabili della Corte dei conti, da effettuarsi se del caso in loco.

Per le operazioni finanziate a titolo del presente regolamento, di cui la Banca assicura la gestione, il controllo della Corte dei conti si svolge secondo modalità stabilite di concerto dalla Commissione, dalla Banca e dalla Corte dei conti.

4. I capitali di rischio sono utilizzati prioritariamente per mettere fondi propri o assimilati a disposizione di imprese (private o miste) del settore produttivo, in particolare quelle cui si possano associare persone fisiche o giuriche di uno Stato membro della Comunità e dei paesi terzi o territori mediterranei.

I capitali di rischio, accordati e gestiti dalla Banca, possono essere sotto forma:

- a) di prestiti subordinati il cui rimborso e, se del caso, il pagamento di interessi si effettua solo dopo il saldo degli altri crediti bancari;
- b) di prestiti condizionali il cui rimborso o la cui durata dipendono dalla realizzazione delle condizioni determinate al momento della concessione dei prestiti;
- c) di assunzioni di partecipazioni minoritarie e temporanee a nome della Comunità nel capitale di imprese stabilite nei paesi terzi o territori mediterranei;

d) di finanziamenti di partecipazioni sotto forma di prestiti condizionati accordati ai partner mediterranei, con il loro accordo, a imprese dei partner mediterranei, direttamente o tramite le loro istituzioni finanziarie.

#### Articolo 7

1. Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di merci e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposizioni.

I contratti per l'esecuzione delle misure finanziate dalla Comunità in applicazione del presente regolamento devono beneficiare, da parte del partner interessato, di un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato alla nazione o all'organizzazione internazionale che si occupa di sviluppo più favorita.

2. Possono parimenti essere coperte le spese sostenute per la partecipazione, l'attuazione, il seguito, il controllo e l'esecuzione delle misure di sostegno.

3. I costi operativi e di manutenzione, in particolare quelli da finanziare in valuta, possono essere coperti nel quadro dei programmi di formazione, di comunicazione e di ricerca nonché nel quadro di altri progetti. Di norma tali costi vengono coperti solo durante la fase d'avvio e progressivamente ridotti.

4. Per i progetti d'investimento nel settore produttivo, il finanziamento comunitario si combina alle risorse proprie del beneficiario o con un finanziamento a condizioni di mercato in funzione della natura del progetto. Il contributo del beneficiario o quello rappresentato da un finanziamento a condizioni di mercato dovrebbe avere la massima consistenza. Il finanziamento comunitario, compreso quello che coinvolge risorse proprie della Banca, non deve comunque superare l'80 % dei costi di investimento totali. Questo massimale ha carattere eccezionale e dev'essere debitamente giustificato dalla natura dell'operazione.

#### Articolo 8

1. Gli appalti (bandi di gara e contratti) sono aperti senza discriminazioni a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dei partner mediterranei.

2. La Commissione assicura:

- la più ampia partecipazione possibile, alle stesse condizioni, alle prestazioni ed alle aggiudicazioni per gli appalti di forniture, di lavori e di servizi;
- la trasparenza ed il rigore necessari nell'applicazione dei criteri di selezione e di valutazione;
- una reale concorrenza tra imprese, organizzazioni e istituzioni interessate a partecipare alle iniziative finanziate dal programma;
- la presentazione urgente, al Comitato MED, della guida delle procedure relative all'applicazione degli obiettivi in questione, che costituirà oggetto d'esame a norma dell'articolo 11.

3. La Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, indicando l'oggetto, il contenuto e l'importo degli appalti previsti:

- una volta all'anno, le previsioni degli appalti di servizi e le azioni di cooperazione tecnica da attribuire mediante gara d'appalto per i 12 mesi successivi alla pubblicazione;
- una volta al trimestre, le modifiche delle previsioni di cui sopra.

4. La Commissione fornisce, agendo di concerto con gli Stati membri, a tutte le imprese, organizzazioni e istituzioni interessate nella Comunità, su loro richiesta, una documentazione sugli aspetti generali dei programmi MEDA e sui requisiti per la partecipazione ai programmi.

5. Le proposte di finanziamento comportano indicazioni circa gli appalti da prevedere, ivi compresi gli importi, la procedura di aggiudicazione e le date previste dal bando di gara.

6. Gli appalti sono aggiudicati alle società secondo le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

7. I risultati dei bandi di gara d'appalto sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e la Commissione comunica ogni sei mesi al Comitato dell'articolo 11 informazioni particolareggiate e specifiche sui contratti d'appalto conclusi in esecuzione dei programmi e progetti MEDA.

8. In caso di cofinanziamento, la Commissione può autorizzare a partecipare ai bandi di gara e ai contratti cittadini di paesi diversi dai partner mediterranei, decidendo caso per caso. In tali casi, la partecipazione di imprese di paesi terzi può essere accettata solo in caso di reciprocità.

### Articolo 9

1. Gli orientamenti dei programmi indicativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono adottati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, a seguito del dialogo con i partner mediterranei interessati.

La Commissione trasmette per informazione, unitamente alle sue proposte, la sua programmazione finanziaria d'insieme, indicando segnatamente l'importo totale dei programmi indicativi nazionali e regionali nonché la ripartizione, per paese beneficiario e per settore prioritario, dell'importo globale deliberato nel quadro di tali programmi.

2. I programmi indicativi e le eventuali modifiche che vi sono apportate, nonché le decisioni di finanziamento che sono principalmente basate su questi, sono adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 11.

3. Le decisioni di finanziamento per importi superiori a 2 000 000 di ECU diverse dalle sovvenzioni in conto interessi per prestiti della Banca e i capitali di rischio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11, fatti salvi i paragrafi 4 e 6.

4. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti complessivi sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11. Nel quadro di uno stanziamento complessivo, la Commissione delibera decisioni di finanziamento per un importo non superiore a 2 000 000 di ECU. La Commissione informa in modo sistematico e in tempi rapidi, e comunque prima della successiva riunione, il Comitato di cui all'articolo 11 delle decisioni di finanziamento di azioni di importo non superiore a 2 000 000 di ECU.

5. Le decisioni di modifica delle decisioni di finanziamento deliberate secondo la procedura prevista all'articolo 11 sono adottate dalla Commissione qualora ciò non comporti modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale. La Commissione ne informa immediatamente il Comitato di cui all'articolo 11.

6. I programmi di scambio nel quadro della cooperazione decentrata sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11.

7. Le decisioni di finanziamento relative alle sovvenzioni in conto interessi sui prestiti della Banca sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12. Le decisioni di finanziamento relative ai capitali di rischio sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13.

### Articolo 10

1. Le azioni previste dal presente regolamento finanziate dal bilancio delle Comunità sono gestite dalla Commissione secondo il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Nella presentazione delle proposte di finanziamento sottoposte al Comitato dell'articolo 11 nonché delle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.

### Articolo 11

1. La Commissione è assistita da un comitato, in appresso denominato «Comitato MED», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori, senza diritto di voto.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al Comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Il Comitato può esaminare altre questioni relative all'attuazione del presente regolamento presentate dal presidente, anche su richiesta del rappresentante di uno Stato membro e, in particolare, eventuali questioni connesse all'attuazione complessiva, all'amministrazione del programma, al cofinanziamento e al coordinamento di cui all'articolo 4 e all'articolo 5.

5. Il Comitato stabilisce le proprie regole procedurali deliberando a maggioranza qualificata.

6. La Commissione tiene regolarmente aggiornato il Comitato e gli fornisce informazioni sull'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

7. Il Parlamento europeo è tenuto regolarmente informato in merito all'applicazione del presente regolamento.



### Articolo 12

1. Per quanto riguarda i progetti da finanziare mediante prestiti sovvenzionati in campo ambientale, la Banca redige la proposta di finanziamento secondo il proprio statuto. La Banca chiede il parere della Commissione, a norma dell'articolo 21 dello statuto, e del Comitato di cui all'articolo 14.
2. Il Comitato, di cui all'articolo 14, esprime un parere sulla proposta della Banca. Il rappresentante della Commissione espone in seno al Comitato la posizione dell'istituzione sul progetto in esame, in particolare sulla sua conformità agli obiettivi del regolamento e agli orientamenti generali deliberati dal Consiglio. Inoltre, la Banca informa il Comitato di cui all'articolo 14 sui prestiti non sovvenzionati che intende concedere sulle proprie risorse.
3. Sulla base di tale consultazione, la Banca chiede alla Commissione di prendere una decisione di finanziamento relativa alla concessione della sovvenzione in conto interessi al progetto interessato.
4. La Commissione presenta al Comitato MED un progetto di decisione che autorizza o, se del caso, nega il finanziamento della sovvenzione in conto interessi.
5. La Commissione inoltra la decisione di cui al paragrafo 4 alla Banca che, qualora la decisione conceda la sovvenzione, può concedere il prestito.

### Articolo 13

1. La Banca sottopone i progetti di operazioni con capitali di rischio al Comitato di cui all'articolo 14 per ottenere il parere. Il rappresentante della Commissione espone in seno al Comitato la posizione dell'istituzione in merito al progetto, in particolare sulla sua conformità agli obiettivi del presente regolamento e agli orientamenti generali deliberati dal Consiglio.
2. Sulla base di tale consultazione, la Banca trasmette il progetto alla Commissione.
3. La Commissione adotta la decisione di finanziamento entro un termine appropriato secondo le caratteristiche del progetto.
4. La Commissione trasmette la decisione di cui al paragrafo 3 alla Banca, che prende le misure appropriate.

### Articolo 14

1. È istituito presso la Banca un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri, in appresso denominato «Comitato dell'articolo 14». Tale Comitato è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del consiglio dei governatori della Banca; al

segretariato provvede la Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori.

2. Il regolamento interno del Comitato dell'articolo 14 è adottato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.
3. Detto Comitato delibera a maggioranza qualificata a norma dell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.
4. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato dell'articolo 14 è attribuita la ponderazione fissata all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato.

### Articolo 15

1. La Commissione esamina, in collaborazione con la Banca, lo stato di avanzamento delle azioni intraprese in virtù del presente regolamento e sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale entro il 30 aprile. La relazione deve contenere informazioni sulle azioni finanziate nel corso dell'esercizio, fatte salve le esigenze di riservatezza, ed esprimere una valutazione dei risultati ottenuti.
2. La Commissione e la Banca procedono a una valutazione dei progetti principali che le riguardano entrambe, al fine di accertare se gli obiettivi siano stati raggiunti e di individuare orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. Le relazioni di valutazione nel rispetto delle esigenze di riservatezza, sono trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo. Per le operazioni gestite dalla Banca, le relazioni sono trasmesse agli Stati membri.

3. Ogni tre anni la Commissione, in collaborazione con la Banca, presenta una relazione di valutazione globale della politica di cooperazione svolta a favore dei partner mediterranei e la sottopone quanto prima al Comitato MED.

Ogni anno il Comitato MED riceve una relazione sullo stato preciso della composizione e dell'attività delle reti esistenti.

Ogni due anni, la Commissione trasmette una valutazione di ciascun programma.

4. Per quanto riguarda la cooperazione decentralizzata, ogni anno la Commissione trasmette al Comitato MED una relazione sullo stato preciso della composizione e delle attività delle reti esistenti, nonché, ogni due anni, una valutazione di ciascun programma.
5. La Commissione informa ogni anno gli Stati membri in merito alle risorse ancora disponibili o già assegnate.

6. Entro il 30 giugno 1999 il Consiglio procede a un riesame del presente regolamento. A tal fine la Commissione gli sottopone, entro il 31 dicembre 1998, una relazione di valutazione corredata da proposte riguardanti il futuro del regolamento e, per quanto necessario, le modifiche da apportare al regolamento.

*Articolo 16*

La procedura definitiva per l'adozione di misure appropriate, in assenza di un elemento fondamentale per il proseguimento dell'aiuto a favore di un partner mediterraneo, è stabilita anteriormente al 30 giugno 1997.

*Articolo 17*

1. Il regolamento (CEE) n. 1763/92 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 1996.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 il regolamento (CEE) n. 1762/92 si applica alla gestione dei protocolli ancora in vigore e all'impegno dei fondi rimanenti ai sensi dei protocolli scaduti.

*Articolo 18*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

---

*ALLEGATO I***TERRITORI E PAESI PARTNER DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

La Repubblica popolare democratica algerina  
La Repubblica di Cipro  
La Repubblica araba d'Egitto  
Lo Stato di Israele  
Il Regno hashemita di Giordania  
La Repubblica libanese  
La Repubblica di Malta  
Il Regno del Marocco  
La Repubblica araba siriana  
La Repubblica tunisina  
La Repubblica di Turchia  
I territori occupati di Gaza e di Cisgiordania

---

## ALLEGATO II

## OBIETTIVI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2

I. a) Il sostegno alla transizione economica e all'istituzione di una zona euromediterranea di libero scambio riguarda segnatamente:

- la creazione di occupazione e lo sviluppo del settore privato, compresi il miglioramento del contesto in cui operano le imprese e il sostegno alle PMI;
- la promozione degli investimenti, della cooperazione industriale e degli scambi commerciali tra la Comunità europea e i partner mediterranei e tra questi ultimi;
- la modernizzazione delle infrastrutture economiche, con eventuale inclusione del sistema finanziario e di quello fiscale.

b) Esso riguarda altresì azioni di sostegno ai programmi di adeguamento strutturale. Queste ultime sono attuate sulla base dei principi seguenti:

- i programmi di sostegno sono intesi al ristabilimento dei grandi equilibri finanziari e di creare un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, essendo intesi nel contempo di migliorare il benessere della popolazione;
- i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;
- i programmi di sostegno prevedono misure volte ad attenuare le conseguenze negative che il processo di adeguamento strutturale può determinare sul piano sociale e sull'occupazione, in particolare sui gruppi più vulnerabili della popolazione;
- i programmi di sostegno si collocano nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità europea;
- una delle caratteristiche principali dei programmi di sostegno è un esborso rapido.

Devono essere soddisfatti i criteri di ammissibilità seguenti:

- il paese interessato deve avviare un programma di riforme approvato dalle istituzioni di Bretton Woods o attuare programmi che esse ritengano analoghi, di concerto con dette istituzioni ma non per questo sostenuti finanziariamente da esse, a seconda dell'ampiezza e dell'efficacia delle riforme sul piano macroeconomico;
- si tiene conto della situazione economica del paese, in particolare del livello di indebitamento e dell'onere del servizio del debito, della situazione della bilancia dei pagamenti e della disponibilità di valuta, della situazione del bilancio, di quella monetaria, del livello di prodotto lordo per abitante e del tasso di disoccupazione.

II. Il sostegno al raggiungimento di un migliore equilibrio socioeconomico include segnatamente:

- la partecipazione della società civile e delle popolazioni alla progettazione e all'attuazione dello sviluppo;
- il miglioramento dei servizi sociali in particolare per quanto attiene alla sanità, alla pianificazione familiare, all'approvvigionamento idrico, al risanamento e all'habitat;
- la lotta contro la povertà;
- lo sviluppo rurale armonioso e integrato e il miglioramento delle condizioni di vita nelle città;
- il rafforzamento della cooperazione nel settore della pesca e dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine;
- il rafforzamento della cooperazione in materia ambientale;
- la modernizzazione delle infrastrutture economiche, in particolare nei settori del trasporto, dell'energia, dello sviluppo rurale, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
- lo sviluppo integrato delle risorse umane a complemento dei programmi degli Stati membri, in particolare nei settori della formazione professionale continua nel quadro della cooperazione industriale nonché il miglioramento del potenziale per la ricerca scientifica e tecnologica;
- il rafforzamento della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo;
- la cooperazione culturale e scambi di giovani;
- attraverso le misure di cui sopra, la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate a ridurre l'immigrazione clandestina, il narcotraffico e la criminalità internazionale.

III. La cooperazione regionale e transfrontaliera sarà sostenuta dalle seguenti misure:

- a) l'istituzione e lo sviluppo di strutture di cooperazione regionale tra i partner mediterranei;
- b) — l'istituzione dell'infrastruttura necessaria agli scambi regionali, compresi i trasporti, le comunicazioni e l'energia;
  - il miglioramento del quadro normativo e dei progetti di infrastrutture su scala limitata nel contesto delle attrezzature ai passaggi di frontiera;
  - la cooperazione a livello delle grandi regioni geografiche e le misure complementari a quelle adottate nello stesso contesto all'interno della Comunità, compreso il sostegno al collegamento tra le reti dei trasporti e dell'energia dei partner mediterranei e le reti transeuropee;
- c) altre azioni regionali comprese quelle nell'ambito del dialogo euro-arabo;
- d) gli scambi tra società civili dell'Unione e dei partner mediterranei; in questo contesto la cooperazione decentrata:
  - mira a individuare i beneficiari non governativi dell'aiuto comunitario;
  - verterà in particolare sulla creazione di reti di università e di ricercatori, di collettività locali, di associazioni, di sindacati e di organizzazioni non governative, di mass media, di imprenditori privati nonché di istituzioni culturali in senso lato e degli altri organi di cui al punto IV.

I programmi dovranno essere volti a favorire l'informazione tra le reti e la perennità dei legami istituiti tra i partner delle reti.

IV. Si incoraggerà una gestione efficace mediante il sostegno delle istituzioni e degli operatori principali della società civile quali le amministrazioni locali, le collettività rurali e dei piccoli centri, le associazioni fondate sul principio del mutuo soccorso, i sindacati, i mass media e le organizzazioni a sostegno delle imprese e mediante il contributo al miglioramento della capacità della pubblica amministrazione di elaborare politiche e gestirne l'attuazione.

V. Le misure adottate ai sensi del presente regolamento devono tenere nel debito conto la promozione del ruolo della donna nella vita economica e sociale. Particolare importanza sarà attribuita all'istruzione e alla creazione di posti di lavoro per le donne.

Le suddette misure tengono anche conto della necessità di promuovere l'istruzione e la creazione di posti di lavoro per i giovani, per facilitarne l'integrazione sociale.

VI. Le attività finanziate ai sensi del presente regolamento consisteranno principalmente in assistenza tecnica, formazione, potenziamento istituzionale, informazione, seminari, studi, progetti d'investimento in microimprese, piccole e medie imprese e infrastrutture ed azioni volte a mettere in evidenza il carattere comunitario degli aiuti. Ove opportuno in termini di efficacia, si farà ricorso a forme di cooperazione decentrata. Saranno finanziate, in collaborazione con la Banca, operazioni con capitali di rischio o sovvenzioni in conto interessi.

VII. Nel predisporre e porre in essere le attività finanziate con le misure di cui al presente regolamento si terrà debito conto di considerazioni ambientali.

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1489/96 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1996

recante modifica del regolamento (CEE) n. 54/93 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA PRECEDENTE

- (1) Con regolamento (CEE) n. 54/93<sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito, tra l'altro, un dazio antidumping definitivo del 7,2 % sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, denominate comunemente fibre sintetiche di poliesteri, attualmente classificate al codice NC 5503 20 00, originarie dell'India, fatta eccezione per le importazioni da cinque esportatori indiani specificamente menzionati a cui si applicava un'aliquota inferiore o che non erano oggetto di alcun dazio.

## B. PROCEDURA

- (2) La Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame delle misure attualmente in vigore presentata dalla società indiana Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd (in appresso denominata «la Bongaigaon» o «la società»). La Bongaigaon ha dichiarato di non essere collegata a nessuno degli esportatori e dei produttori indiani oggetto delle misure antidumping applicate al prodotto e di non avere esportato il prodotto durante il periodo d'inchiesta su cui si basano le misure. La società ha inoltre affermato di avere esportato il prodotto in questione nella Comunità e di avere assunto obblighi contrattuali irrevocabili per l'esportazione di quantitativi rilevanti nella Comunità.

- (3) La Bongaigaon ha fornito, su richiesta, elementi di prova considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»). Con regolamento (CE) n. 2566/95<sup>(3)</sup>, la Commissione ha avviato, dopo aver sentito il comitato consultivo, un riesame del regolamento (CEE) n. 54/93 nei confronti della Bongaigaon e ha iniziato l'inchiesta.

Con regolamento (CE) n. 2566/95, la Commissione ha altresì abrogato il dazio antidumping istituito con regolamento (CEE) n. 54/93 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione prodotto ed esportato dalla Bongaigaon nella Comunità e ha incaricato le autorità doganali, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, di prendere le opportune disposizioni per registrare dette importazioni.

- (4) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso cui si applica il regolamento (CEE) n. 54/93.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente la Bongaigaon e i rappresentanti del paese esportatore. Essa ha inoltre dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione, ma non ha ricevuto alcuna reazione al riguardo.

La Commissione ha inviato un questionario alla Bongaigaon, che ha risposto in modo debito e tempestivo. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della procedura e ha svolto una visita di controllo presso gli stabilimenti della Bongaigaon, India.

- (6) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo che va dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.
- (7) Laddove le circostanze erano rimaste invariate, si è applicato lo stesso metodo dell'inchiesta iniziale.

## C. RISULTATI DELL'INCHIESTA

## 1. Qualifica di nuovo esportatore

- (8) L'inchiesta ha confermato che la Bongaigaon non aveva esportato il prodotto in questione durante il

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 9 del 15. 1. 1993, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 262 dell'1. 11. 1995, pag. 28.

periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure oggetto del riesame, vale a dire dal 1° gennaio al 31 agosto 1990. In realtà, la società ha iniziato a esportare il prodotto nella Comunità solo durante l'esercizio finanziario 1993/1994.

Si è inoltre riscontrato che la Bongaigaon non era collegata né direttamente né indirettamente con gli esportatori coinvolti nella procedura precedente.

Si conferma pertanto che la società dovrebbe essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base e che si dovrebbe determinarne il margine di dumping individuale.

## 2. Dumping

### i) *Valore normale*

- (9) Sebbene le vendite interne totali del prodotto simile effettuate dalla società costituissero più del 5 % del volume delle vendite all'esportazione nella Comunità, si è riscontrato che il volume delle vendite interne del tipo di prodotto corrispondente a quello venduto alla Comunità era inferiore a questa soglia e che i prezzi non potevano essere considerati rappresentativi per il mercato in questione.

Dato che la società ha prodotto e venduto sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, tipi del prodotto simile diversi da quello esportato nella Comunità, il valore normale è stato ricostruito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3 e della prima frase dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento di base. Il valore normale, quindi, è stato calcolato sulla base di tutti i costi di produzione sostenuti dalla Bongaigaon per produrre il tipo di prodotto in questione, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti, stabiliti entrambi in base alle vendite interne della società di tutti i tipi del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali.

### ii) *Prezzo all'esportazione*

- (10) Le vendite all'esportazione del prodotto in questione sono state effettuate direttamente a importatori non collegati nella Comunità. I prezzi all'esportazione, pertanto, sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati a questi importatori non collegati, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

### iii) *Confronto*

- (11) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto, a

norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, delle differenze che incidono sulla confrontabilità dei prezzi, segnatamente gli oneri all'importazione e le imposte indirette, gli sconti, le spese di trasporto e di assicurazione, le commissioni e gli oneri finanziari. Il confronto è stato effettuato allo stadio franco fabbrica.

- (12) La Bongaigaon ha chiesto determinati adeguamenti per tener conto delle seguenti prestazioni, ricevute per le esportazioni ma non concesse per le sue vendite interne:

- riduzione dell'imposta sulle società per le vendite all'esportazione in base alla legge indiana sull'imposta sul reddito (Indian Income Tax Act),
- benefici per un'export house,
- assistenza per lo sviluppo del mercato secondo il sistema della Federazione delle organizzazioni esportatrici indiane.

La richiesta è stata respinta, in quanto la Bongaigaon non era in grado di dimostrare che questi benefici, che sono maturati per la società solo dopo il periodo dell'inchiesta e hanno dato luogo ad una riduzione delle spese generali, amministrative e di vendita, hanno avuto un'incidenza diretta e quantificabile sui prezzi e sulla loro confrontabilità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

### iv) *Margine di dumping*

- (13) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping nei confronti delle fibre sintetiche di poliesteri esportate dalla Bongaigaon. Il margine di dumping, pari all'importo del quale il valore normale superava il prezzo all'esportazione nella Comunità, è stato determinato mediante un confronto tra il valore normale ricostruito, definito al paragrafo 9), e la media ponderata dei prezzi di tutte le esportazioni del prodotto nella Comunità durante il periodo di cui al paragrafo 6. Il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, era del 17,5 %.

## 3. Pregiudizio

- (14) Non è stato chiesto nessun riesame delle conclusioni relative al pregiudizio e non vi è motivo di mettere in dubbio la diminuzione del livello di pregiudizio riscontrato nell'inchiesta iniziale.

### D. MODIFICA DELLE MISURE RIESAMINATE

- (15) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, l'importo del dazio antidumping

non dovrebbe superare il margine di dumping stabilito e dovrebbe essere inferiore qualora un dazio più basso basti ad eliminare il pregiudizio per l'industria comunitaria.

- (16) Nel caso in esame, il margine di dumping stabilito supera il margine di pregiudizio; quest'ultimo è stato calcolato secondo lo stesso metodo dell'inchiesta iniziale, descritto ai considerandi 50-54 del regolamento (CEE) n. 1956/92<sup>(1)</sup>. Il margine di pregiudizio riscontrato era pari al 13,0 %. Il dazio antidumping istituito dovrebbe quindi corrispondere al margine di pregiudizio stabilito e si dovrebbe modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 54/93.

#### E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (17) Visto che nell'ambito del riesame si sono riscontrate pratiche di dumping in rapporto alla Bongaigaon, il dazio antidumping applicabile a tale società dovrebbe essere riscosso anche retroattivamente, a decorrere dalla data d'inizio del riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2566/95.

#### F. COMUNICAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (18) La Bongaigaon è stata informata degli elementi e delle considerazioni in base ai quali si intendeva proporre la modifica del regolamento (CEE) n. 54/93 ed ha avuto la possibilità di rendere note le sue osservazioni in merito. La Commissione, inoltre, ha informato ufficialmente i denunziati menzionati nell'inchiesta iniziale.

La Bongaigaon ha reso note le sue osservazioni per iscritto, chiedendo che l'aliquota dei profitti non si basasse sulle vendite interne di tutti i tipi del

prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e rinnovando la richiesta di adeguamenti per quanto riguarda:

- la riduzione dell'imposto sulle società per le vendite all'esportazione in base alla legge indiana sull'imposta sul reddito (Indian Income Tax Act) e
- i benefici per un'export house.

Le richieste sono state respinte per i motivi di cui ai considerandi 9 e 12.

- (19) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CEE) n. 54/93 scadrà a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 54/93 è così modificato: alla fine della lettera a) è aggiunto il seguente testo:

«Bongaigaon Refinery & Petrochemicals Ltd  
13,0 % (codice addizionale Taric 8873);».

#### *Articolo 2*

Il dazio antidumping è riscosso anche retroattivamente, a decorrere dalla data d'inizio del riesame delle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2566/95.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

<sup>(1)</sup> GU n. L 197 del 16. 7. 1992, pag. 25.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1490/96 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1996

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 394/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 394/96<sup>(3)</sup>, (in appresso «il regolamento sul dazio provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco (in appresso «FPF» o «prodotto in questione») originarie della Bielorussia, classificate al codice NC 5503 20 00.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1050/96<sup>(4)</sup>, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi.

## B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) Il regolamento sul dazio provvisorio stabiliva un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere ascoltate oralmente dalla Commissione.
- (4) Soltanto l'esportatore bielorusso ha chiesto, entro il tempo prestabilito, e ottenuto di essere ascoltato.

- (5) «Eurofibrefill», un'associazione costituita da un gruppo di utilizzatori di FPF, ha comunicato le proprie osservazioni per iscritto circa tre mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento sul dazio provvisorio e pertanto dopo il termine sopra indicato. Le nuove osservazioni della Eurofibrefill non contengono tuttavia argomenti diversi da quelli precedentemente avanzati dall'associazione durante l'inchiesta e compresi nel regolamento sul dazio provvisorio.

## C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE, DUMPING INDUSTRIA COMUNITARIA, PREGIUDIZIO, CAUSA DEL PREGIUDIZIO E INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (6) Nessun'altra argomentazione comprovata da una qualsiasi delle parti interessate in merito alle conclusioni provvisorie della Commissione riguardanti il prodotto considerato, il prodotto analogo, il dumping, l'industria comunitaria, il pregiudizio, la causa del pregiudizio e l'interesse della Comunità. Queste conclusioni, indicate ai considerando 10-78 del regolamento sul dazio provvisorio sono pertanto confermate dal Consiglio.

## D. FORMA DI UNA MISURA DEFINITIVA DA ISTITUIRE

- (7) Durante l'audizione (cfr. punto 4 dei considerando) l'esportatore bielorusso si era informato sulla possibilità di offrire un impegno in materia di prezzo affinché l'indagine potesse concludersi senza l'imposizione di dazi definitivi. In seguito, tuttavia, l'offerta non è stata presentata.
- (8) Per i motivi indicati, un impegno sul prezzo non sembra una soluzione appropriata nel caso in oggetto:
  - a) i prezzi minimi dell'FPF sarebbero legati alle forti fluttuazioni delle relative materie prime sui mercati internazionali, il che renderebbe inattuabile l'impegno;
  - b) il prodotto in questione è molto eterogeneo. Un efficiente controllo dell'impegno, che dovrebbe riguardare tutti i tipi e le combinazioni di FPF (fattori quali dimensione, colore, lunghezza del taglio, sfumatura, ecc. sono decisivi per la definizione di un prezzo di vendita) sarebbe estremamente difficile e il rischio di elusione considerevole;

<sup>(1)</sup> GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

<sup>(3)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1996, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 16.



- c) la scarsa cooperazione riscontrata durante l'inchiesta, dimostrata dal fatto che l'esportatore bielorusso ha presentato elementi di prova riguardanti soltanto il 2 % dei quantitativi di FPF importati nella Comunità dalla Bielorussia, aumenterebbe ulteriormente il rischio.
- (9) Date le circostanze si ritiene che la forma più adeguata di misura definitiva da istituire nell'ambito del presente procedimento sia un dazio ad valorem. Il Consiglio conferma questa scelta.

#### E. DAZIO DEFINITIVO

- (10) Per determinare il livello del dazio definitivo la Commissione ha tenuto conto del margine di dumping accertato e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, secondo il metodo indicato ai considerando 79-81 del regolamento sul dazio provvisorio.
- (11) Poiché l'aumento dei prezzi all'esportazione necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è superiore al margine di dumping accertato, il dazio definitivo da imporre dovrebbe corrispondere al margine di dumping stabilito, pari al 43,5 %. Il Consiglio conferma questo livello del dazio definitivo.

#### F. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (12) Visti il margine di dumping stabilito e il sostanziale causato all'industria comunitaria, è stato considerato

necessario riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco di cui al codice NC 5503 20 00 originarie della Bielorussia.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 43,5 %.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia a norma del regolamento (CE) n. 394/96 sono riscossi definitivamente.
2. L'articolo 1, paragrafo 3 si applica anche alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

I. YATES

**REGOLAMENTO (CE) N. 1491/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 24 luglio 1996**  
**relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato ad una serie di beneficiari 311 t di olio vegetale;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 790/91 <sup>(5)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di olio vegetale da fornire al beneficiario indicato nell'allegato conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

La fornitura verte sulla mobilitazione d'olio vegetale prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108.

## ALLEGATO

## LOTTO A

1. **Azione n. (1):** 1028/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève [tel.: (41-22) 734 60 01; telex 22269 CICR CH]
4. **Rappresentante del beneficiario:** ICRC Delegation, Hujnady street, Proyezd 2 House 3A, Douchanbe, Tadjikistan.
5. **Luogo o paese di destinazione (3):** Tagikistan.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a)].
8. **Quantitativo globale (t nette):** 71.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (6) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
  - Scatole metalliche da 5 litri, senza separatori incrociati di cartone.
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: inglese.
  - Iscrizioni complementari: «TJ-0052»
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** ICRC warehouse, Douchanbe.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 2 al 15. 9. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** 27. 10. 1996.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 8. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 8. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles);
  - periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 16 al 29. 9. 1996;
  - data limite per la fornitura: 10. 11. 1996.
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.
  - Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

## LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 1024/95.
2. **Programma:** 1995.
3. **Beneficiario (2):** Euronaid, Postbus 12, NL-2501 CA Den Haag, Nederland [tel.: (31-70) 33 05 757; telefax: 36 41 701; telex: 30960 EURON NL].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Haiti.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (7):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [III.A.1.a)].
8. **Quantitativo globale (t nette):** 240.
9. **Numero di lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (4) (8):** GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (III.A.2.1, III.A.2.3 e III.A.3).
  - Scatole metalliche da 5 litri, senza separatori incrociati di cartone.
  - Lingua da utilizzare per la marcatura: francese.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mobilitazione d'olio di colza raffinato prodotto nella Comunità, a condizione che esso non sia stato fabbricato e/o condizionato in regime di perfezionamento attivo.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 9 al 29. 9. 1996.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 13. 8. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 27. 8. 1996, ore 12 (ora di Bruxelles).
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 23. 9 al 13. 10. 1996.
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.  
Telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (4):** —

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare in tutta la corrispondenza.
- (2) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (5) Delegazione della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 33.
- (6) In deroga al disposto della GU n. C 114, il testo del punto III.A.3.c) è sostituito dal seguente: «la dicitura "Comunità europea"».
- (7) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna un certificato sanitario.
- (8) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/FCL (ogni contenitore deve avere obbligatoriamente un contenuto netto di 15 tonnellate).
- Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadio stock del terminal al posto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario.
- Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei container, specificando il numero delle scatole metalliche relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara. L'aggiudicatario procede allo stivamento dei cartoni nei contenitori in modo da riempire tutti gli eventuali spazi vuoti e stabilizza l'ultima fila di cartoni per mezzo di apposite cinghie.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni container con un dispositivo di chiusura numerato (Sysko Locktainer 180 seal), il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (9) Disposti in contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 giorni.
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 1492/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio relativo alle esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3135/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 istituisce un sistema di notifica e d'informazione per le importazioni da e le esportazioni verso paesi terzi di taluni prodotti chimici pericolosi e che alcuni di tali prodotti chimici sono sottoposti alla procedura internazionale dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) elaborata nel quadro del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2455/92 prescrive inoltre la partecipazione della Comunità alla notifica internazionale e alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce, fra le altre cose, che l'allegato II di tale regolamento comprenda un elenco di prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale PIC, un elenco di paesi partecipanti al sistema PIC e le decisioni relative al PIC dei paesi importatori;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2455/92 stabilisce che l'allegato II va modificato nei punti in cui il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) hanno già introdotto modifiche dell'elenco dei prodotti chimici sottoposti alla procedura internazionale dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) e alle decisioni PIC dei paesi importatori;

considerando che, essendo già stato introdotto un certo numero di modifiche, è necessario modificare, in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2455/92, l'allegato II, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 41/94 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che le esportazioni di prodotti chimici cui si applica il regolamento (CEE) n. 2455/92 sono soggette ad una procedura comune di notifica che permetta alla Comunità di segnalare ai paesi terzi tali esportazioni;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del suddetto regolamento stabilisce che le notifiche delle esportazioni dalla Comunità verso gli Stati terzi devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato III;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e al fine di garantire una migliore informazione dei paesi terzi, è auspicabile modificare l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2455/92;

considerando che il presente regolamento è conforme al parere del comitato definito all'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 94/69/CE della Commissione <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato I del presente regolamento sostituisce l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2455/92.

#### Articolo 2

L'allegato II del presente regolamento sostituisce l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2455/92.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 251 del 29. 8. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 8 del 12. 1. 1994, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 381 del 31. 12. 1994, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

## ALLEGATO II

Le informazioni contenute nel presente allegato si basano sulla circolare V del PIC del luglio 1995 e sul rispettivo aggiornamento del gennaio 1996

## 1. Elenco dei prodotti chimici soggetti al sistema internazionale PIC

I seguenti prodotti chimici sono stati inclusi nel sistema PIC a seguito di azioni di controllo comunicate dai paesi partecipanti. Per aldrin, dieldrin, DDT, dinoseb e sali dinoseb, monofluoroacetamide, HCH, clordano, clordimeform, ciexatin, etilenbromuro, eptacloro, composti di mercurio, le azioni di controllo comunicate si riferiscono all'uso come pesticida (come definito dalla FAO/UNEP). Per crocidolite, PBB, PCB, PCT e tris(2,3-dibromopropil)fosfato, le azioni di controllo comunicate si riferiscono all'uso industriale. Documenti di supporto alla decisione (DSD) sono stati preparati dall'UNEP/FAO (RISCPT) per aiutare i paesi importatori a prendere le decisioni necessarie riguardanti questi prodotti chimici. I DSD non costituiscono però l'unica fonte d'informazione sulla quale i paesi si basano per prendere una decisione d'importazione. Pertanto la decisione d'importazione non si riferisce necessariamente agli usi citati nel DSD.

Aldrin	n. CAS 309-00-2	n. CE 206-215-8
Dieldrin	n. CAS 60-57-1	n. CE 200-484-5
DDT	n. CAS 50-29-3	n. CE 200-024-3
Dinoseb e sali di dinoseb	n. CAS 88-85-7	n. CE 201-861-7
Monofluoroacetamide	n. CAS 640-19-7	n. CE 211-363-1
HCH (miscela di isomeri)	n. CAS 608-73-1	n. CE 210-168-9
Clordano	n. CAS 57-74-9	n. CE 200-349-0
Chlordimeform	n. CAS 6164-98-3	n. CE 228-200-5
Ciexatin <sup>(1)</sup>	n. CAS 13121-70-5	n. CE N. 236-049-1
Etilenbromuro (1,2-dibromoetano)	n. CAS 106-93-4	n. CE 203-444-5
Eptacloro	n. CAS 76-44-8	n. CE 200-962-3
Composti di mercurio come:		
— Ossido mercurico	n. CAS 21908-53-2	n. CE 244-654-7
— Cloruro mercurioso (Calomelano)	n. CAS 10112-91-1	n. CE 233-307-5
— Altri composti inorganici del mercurio		
— Composti di alchilmercurio		
— Composti di alcossialchil- e arilmercurio		
Crocidolite	n. CAS 12001-28-4	n. CE 310-127-6
Bifenili polibromurati (PBB)	n. CAS 36355-01-8, 27858-07-7, 13654-09-6	n. CE 252-994-2, 248-696-7, 237-137-2
Bifenili policlorurati (PCB), esclusi bifenili monoclorurati e diclorurati	n. CAS 1336-36-3	n. CE 215-648-1
Terfenili policlorurati (PCT)	n. CAS 61788-33-8	n. CE 262-968-2
Tris(2,3 dibromopropil)fosfato	n. CAS 126-72-7	n. CE 204-799-9

(<sup>1</sup>) Dal 1° settembre 1996 ciexatin non sarà più oggetto della procedura PIC



*2. Elenco dei paesi che partecipano al sistema PIC*

Afghanistan (*)	Filippine
Albania	Gabon (*)
Algeria	Gambia
Andorra (*)	Georgia (*)
Angola	Ghana
Antigua e Barbuda	Giamaica
Arabia Saudita	Giappone
Argentina	Gibuti (*)
Armenia (*)	Giordania
Australia	Grenada
Azerbaigian (*)	Guatemala
Bahamas	Guiana (*)
Bahreïn	Guinea
Bangladesh	Guinea-Bissau (*)
Barbados	Guinea equatoriale (*)
Belize	Haiti
Benin	Honduras
Bhutan	India
Bielorussia (*)	Indonesia
Bolivia	Iran
Bosnia-Erzegovina (*)	Iraq
Botswana (*)	Israele
Brasile	Iugoslavia (*)
Brunei Darussalam (*)	Kazakistan
Bulgaria	Kenya
Burkina Faso	Kirghizistan (*)
Burundi	Kiribati (*)
Cambogia (*)	Kuwait
Camerun	Laos, Repubblica democratica popolare (*)
Canada	Lesotho
Capo Verde	Lettonia
Ceca, Repubblica (*)	Libano
Centrafricana, Repubblica	Liberia
Ciad	Libia
Cile	Lituania
Cina	Macedonia (*)
Cipro	Madagascar
Colombia	Malawi
Comore	Malaysia
Congo	Maldive (*)
Cook, Isole	Mali (*)
Corea, Repubblica democratica popolare (*)	Malta
Costa Rica	Marshall, Isole (*)
Costa d'Avorio	Mauritania
Croazia (*)	Maurizio
Dominica	Messico
Dominicana, Repubblica	Micronesia, Stati federati (*)
Ecuador	Moldavia
Egitto	Monaco (*)
El Salvador	Mongolia
Emirati arabi uniti	Marocco
Eritrea (*)	Mozambico
Estonia	Myanmar
Etiopia	Namibia (*)
Federazione russa	Nauru (*)
Figi	Nepal

---

Nicaragua	Somalia (*)
Niger	Sri Lanka
Nigeria	Stati Uniti d'America
Nuova Zelanda	Sudafrica (*)
Oman	Sudan
Pakistan	Suriname
Panama	Svizzera
Papua Nuova Guinea	Swaziland (*)
Paraguay	Tagikistan (*)
Perù	Tailandia
Polonia (*)	Tanzania, Repubblica unita di Togo
Qatar	Tonga
Repubblica araba siriana	Trinidad e Tobago
Repubblica di Corea	Tunisia
Romania	Turchia
Ruanda	Turkmenistan (*)
Saint Kitts e Nevia	Tuvalu (*)
Saint Lucia	Uganda
Sant Vincent e Grenadine	Ungheria
Salomone, Isole	Ucraina (*)
Samoa	Unione europea
San Marino (*)	(Stati membri e membri del SEE) (2)
Santa Sede (*)	Uruguay
São Tomé e Príncipe	Uzbekistan
Senegal	Vanuatu
Seychelles (*)	Venezuela
Sierra Leone	Vietnam
Singapore (*)	Yemen (*)
Slovacchia	Zaire
Slovenia (*)	Zambia
	Zimbabwe

---

(\*) Questi paesi non hanno nominato le rispettive autorità nazionali designate.

(1) Solo punto focale.

(2) Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.  
Membri del SEE: Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

---

3. *Decisioni dei paesi partecipanti*

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
Aldrin (n. CE 206-215-8) (n. CAS 309-00-2)	Angola	Vietata
	Australia	Vietata
	Bangladesh	Vietata
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bhutan	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata
	Camerun	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Dominicana, Repubblica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giappone	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Kenya	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
Mozambico	Vietata	
Nicaragua	Vietata	
Niger	Vietata	
Nuova Zelanda	Vietata	
Pakistan	Vietata	
Paraguay	Vietata	
Perù	Vietata	
Qatar	Vietata	
Ruanda	Vietata	
Samoa	Vietata	

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
Dieldrin (n. CE 200-484-5) (n. CAS 60-57-1)	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Permessa (necessaria approvazione scritta del responsabile della registrazione)
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (come termicida)
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Permessa (solo come termicida e per uso domestico)
	Tanzania	Permessa (in casi di emergenza in quantità limitate)
	Togo	Vietata
	Turchia	Vietata
	Uganda	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per uso fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero della Sanità o dell'Agricoltura)
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata
	Angola	Vietata
	Australia	Vietata
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bhutan	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata
	Camerun	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Centrafricana, Repubblica	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Dominicana, Repubblica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
	Gambia	Vietata
	Giappone	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Permessa (solo per il controllo delle locuste)
	Indonesia	Vietata
	Kenya	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Perù	Vietata
	Qatar	Vietata
	Ruanda	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Permessa (necessaria approvazione scritta del responsabile della registrazione)
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (come termicida)
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Tanzania	Permessa (in casi di emergenza in quantità limitate)
	Togo	Vietata
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per uso fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero della Sanità o dell'Agricoltura)
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
DDT (n. CE 200-024-3) (n. CAS 50-29-3)	Angola	Vietata
	Australia	Vietata
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bolivia	Permessa solo previa certificazione del ministero della Sanità per utilizzo a fini di salute pubblica (controllo vettori della malaria) Vietata per uso agricolo
	Bulgaria	Vietata
	Camerun	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Centrafricana, Repubblica	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Congo	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Permessa (necessaria autorizzazione speciale per il controllo dei vettori della malaria attraverso il ministero della Sanità)
	Gambia	Vietata
	Giappone	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Permessa (uso limitato al servizio sanitario pubblico)
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Paraguay	Vietata
Perù	Vietata	
Qatar	Vietata	

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
Dinoseb e sali di Dinoseb (n. CE 201-861-7) (n. CAS 88-85-7)	Ruanda	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Permessa (necessaria autorizzazione speciale per il controllo del vettore della malaria. Vietato ogni tipo di uso agricolo)
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (solo per utilizzo a fini di salute pubblica)
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Permessa (importazione consentita solo per la lavorazione e la riesportazione)
	Tailandia	Permessa
	Tanzania	Permessa (in casi di emergenza in quantità limitate)
	Togo	Vietata
	Turchia	Vietata
	Uganda	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Austria, Finlandia, Germania, Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per uso fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero della Sanità o dell'Agricoltura)
	Vietnam	Permessa (importazione da parte del ministero della Sanità per uso sanitario pubblico)
	Zaire	Vietata
	Australia	Vietata
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bhutan	Vietata
	Bolivia	Vietata
Bulgaria	Vietata	
Burundi	Vietata	
Camerun	Vietata	
Capo Verde	Vietata	

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
	Ciad	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giappone	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Kenya	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Malaysia	Vietata
	Malta	Vietata
	Marocco	Permessa (contro le piante infestanti delle leguminose; quantità limitata a 500-1 000 kg/anno)
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nepal	Vietata
	Niger	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Panama	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Perù	Vietata
	Qatar	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Permessa
	Tailandia	Vietata
	Tanzania	Vietata
	Turchia	Vietata
	Uganda	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Finlandia, Svezia	Vietata



Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
Monofluoroacetamide (n. CE 211-363-1) (n. CAS 640-19-7)	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per uso fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata per uso fitosanitario (per altri usi è necessaria un'autorizzazione scritta)
	Norvegia	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (occorre fornire informazioni su proprietà, dati tossicologici, certificato di controllo qualità)
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata
	Zimbabwe	Vietata
	Angola	Vietata
	Australia	Vietata
	Belize	Vietata
	Benin	Vietata
	Bhutan	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata
	Burundi	Vietata
	Camerun	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giappone	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Kenya	Vietata
	Libano	Vietata
	Malaysia	Vietata
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Vietata
Niger	Vietata	
Nuova Zelanda	Vietata	
Pakistan	Vietata	
Panama	Vietata	
Paraguay	Vietata	
Perù	Vietata	
Qatar	Vietata	
Samoa	Vietata	
Siria	Vietata	
Sri Lanka	Vietata	

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Suriname	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Tanzania	Vietata
	Turchia	Vietata
	Uganda	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria	Vietata per utilizzo fitosanitario. Necessaria autorizzazione scritta per altri usi
	Belgio, Danimarca	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Finlandia	Permessa (necessaria approvazione preventiva)
	Francia	Permessa (necessaria autorizzazione scritta per uso fitosanitario)
	Germania	Vietata per uso fitosanitario
	Grecia	Permessa (come componente dei topicidi, necessaria autorizzazione scritta)
	Irlanda	Permessa (necessaria autorizzazione preventiva)
	Italia	Vietata
	Lussemburgo Paesi Bassi	Vietata
	Portogallo	Vietata per uso fitosanitario
	Regno Unito	Permessa (necessaria autorizzazione preventiva)
	Spagna	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Svezia	Permessa (necessaria approvazione preventiva)
	— Membri SEE:	
	Islanda	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Liechtenstein	
	Norvegia	Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permessa (occorre fornire informazioni su proprietà, dati tossicologici, certificato di controllo qualità)
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata
	Zimbabwe	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
HCH (miscela di isomeri) (n. CE 210-168-9) (n. CAS 608-73-1)	Angola	Vietata
	Australia	Vietata
	Barbados	Vietata
	Benin	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata
	Camerun	Vietata
	Capo Verde	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Cipro	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giappone	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Kenya	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malaysia	Vietata
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Perù	Vietata
Qatar	Vietata	
Ruanda	Vietata	
Samoa	Vietata	
Siria	Vietata	
Sri Lanka	Vietata	
Saint Lucia	Vietata	
Sudan	Vietata	
Suriname	Vietata	
Svizzera	Vietata	
Tailandia	Vietata	
Tanzania	Permessa	
Togo	Vietata	
Turchia	Vietata	
Ungheria	Vietata	

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
Clordano (n. CE 200-349-0) (n. CAS 57-74-9)	Unione europea — Stati membri: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Austria, Finlandia, Svezia	Vietata
	— Membri SEE: Islanda Liechtenstein Norvegia	Vietata per uso fitosanitario Vietata Vietata
	Vanuatu	Vietata
	Venezuela	Permissa (necessaria autorizzazione del ministero della Sanità o dell'Agricoltura)
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata
	Australia	Permissa (ogni fornitura deve essere approvata dall'autorità nazionale designata per i pesticidi; l'utilizzo cesserà a partire dal 30. 6. 1997)
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata
	Camerun	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cile	Vietata
	Cina	Vietata
	Congo	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Permissa (quantità ridotte, inferiori a 1 MT all'anno di PH 75 % o di altro materiale tecnico per la preparazione, sul posto, di sostanze per il controllo delle formiche con componente attivo inferiore allo 0,75 %)
	Dominica	Vietata
	Dominicana, Repubblica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Permissa
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Libano	Vietata
Malta	Vietata	
Marocco	Vietata	
Maurizio	Vietata	
Mongolia	Vietata	

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
Chlordimeform (n. CE 228-200-5) (n. CAS 6164-98-3)	Mozambico	Vietata
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Qatar	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Permessa (necessaria lettera di approvazione del responsabile della registrazione)
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Permessa (solo come termicida nella produzione di canna da zucchero, ananas, hevea e palma da olio)
	Togo	Vietata
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria, Belgio, Danimarca, Francia,	
	Germania, Grecia, Irlanda, Italia,	
	Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo,	Vietata per utilizzo fitosanitario. (Per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Regno Unito, Spagna	
	Finlandia, Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per uso fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata
	Australia	Vietata
	Barbados	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cina	Vietata
	Congo	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Dominicana, Repubblica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvdor	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Libano	Vietata
	Malaysia	Vietata
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Oman, Sultanato dell'	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Qatar	Vietata
	Ruanda	Permessa
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria	Vietata per uso fitosanitario
	Belgio	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Danimarca	
	Finlandia	Permessa (necessaria approvazione preventiva)
	Francia	Permessa (per uso fitosanitario necessaria autorizzazione scritta)
	Germania	Vietata per uso fitosanitario
	Grecia	Vietata
	Irlanda	Permessa (necessaria autorizzazione preventiva)
	Italia	Vietata
	Lussemburgo	
	Paesi Bassi	Vietata
	Portogallo	Permessa (necessaria autorizzazione scritta per uso fitosanitario)
	Regno Unito	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Spagna	Permessa
	Svezia	Permessa (necessaria approvazione preventiva)
	— Membri SEE:	
	Islanda	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Zaire	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
Ciexatin (1) (n. CE 236-049-1) (n. CAS 13121-70-5)	Australia	Vietata
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata
	Camerun	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cina	Vietata
	Congo	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Etiopia	Permessa (necessaria approvazione preventiva)
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	India	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Malaysia	Vietata (eccetto per piccole quantità a fini di ricerca/istruzione mediante licenza di importazione)
	Malta	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Nuova Zelanda	Vietata
	Oman, Sultanato dell'	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Qatar	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
Saint Lucia	Vietata	
Sudan	Vietata	
Svizzera	Permessa	
Tailandia	Vietata	
Turchia	Vietata	
Ungheria	Permessa	

(1) Dal 1° settembre 1996 ciexatin non sarà più oggetto della procedura PIC.

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione	
	Unione europea		
	— Stati membri:		
	Austria	Vietata per uso fitosanitario. Necessaria autorizzazione scritta per altri usi	
	Belgio, Danimarca	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)	
	Finlandia	Permessa (necessaria approvazione preventiva)	
	Francia	Permessa	
	Germania	Permessa (necessaria autorizzazione scritta per uso fitosanitario)	
	Grecia	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)	
	Irlanda	Permessa (necessaria autorizzazione preventiva)	
	Italia	Permessa (necessaria autorizzazione scritta per uso fitosanitario)	
	Lussemburgo		
	Paesi Bassi	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)	
	Portogallo	Permessa (necessaria autorizzazione scritta per uso fitosanitario)	
	Regno Unito	Vietata per uso fitosanitario	
	Spagna	Permessa (necessaria autorizzazione scritta per uso fitosanitario)	
	Svezia	Vietata	
	— Membri SEE:		
	Islanda	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)	
	Liechtenstein	Permessa (necessaria autorizzazione scritta)	
	Norvegia	Vietata	
	Vietnam	Vietata	
	Zaire	Vietata	
	Etilenbromuro (1,2-dibromoetano) (n. CE 203-444-5) (n. CAS 106-93-4)	Australia	Permessa
		Belize	Vietata
		Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata	
	Ciad	Vietata	
	Cile	Vietata	
	Cina	Vietata	
	Congo	Vietata	
	Costa Rica	Vietata	
	Cuba	Vietata	
	Dominica	Vietata	
	El Salvador	Vietata	
	Emirati arabi uniti	Vietata	
	Figi	Vietata	
	Filippine	Vietata	
	Gambia	Vietata	
	Giordania	Vietata	
	Guatemala	Vietata	
	Honduras	Vietata	
	India	Permessa (uso limitato alla fumigazione dei cereali alimentari da parte di organizzazioni governative e operatori incaricati del controllo dei parassiti autorizzati dal consulente fitosanitario del governo dell'India)	



Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
	Indonesia	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malaysia	Vietata (eccetto per piccole quantità a fini di ricerca/istruzione mediante licenza d'importazione)
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Vietata
	Nuova Zelanda	Permessa (per fumigazione eseguita da funzionari incaricati della messa in quarantena)
	Oman, Sultanato dell'	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Qatar	Vietata
	Ruanda	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Vietata
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Svizzera	Permessa (se non è destinata all'utilizzo come pesticida)
	Tailandia	Vietata
	Tanzania	Vietata
	Togo	Vietata
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario. (Per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per utilizzo fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
Eptacloro (n. CE 200-962-3) (n. CAS 76-44-8)	Australia	Vietata
	Barbados	Vietata
	Belize	Vietata
	Bolivia	Vietata
	Bulgaria	Vietata
	Camerun	Vietata
	Ciad	Vietata
	Cina	Vietata
	Congo	Vietata
	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Permessa (limitatamente all'uso professionale su piante ornamentali e pini)
	Cuba	Vietata
	Dominica	Vietata
	Dominicana, Repubblica	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Emirati arabi uniti	Vietata
	Figi	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata
	Honduras	Vietata
	Indonesia	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malaysia	Vietata (eccetto per piccole quantità a fini di ricerca/istruzione mediante licenza d'importazione)
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
Nepal	Vietata	
Nicaragua	Permessa	
Niger	Vietata	
Nuova Zelanda	Vietata	
Pakistan	Permessa (solo contro le termiti del terreno e del legno)	
Paraguay	Vietata	
Qatar	Vietata	
Samoa	Vietata	
Siria	Vietata	

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
	Sri Lanka	Vietata
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Permessa (solo come termicida)
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Permessa (solo come termicida e per uso domestico)
	Turchia	Vietata
	Ungheria	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	
	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna	Vietata per utilizzo fitosanitario (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna)
	Svezia	Vietata
	— Membri SEE:	
	Islanda	Vietata per utilizzo fitosanitario
	Liechtenstein	Vietata
	Norvegia	Vietata
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata
Composti di mercurio come:	Australia	Permessa (dal 31 dicembre 1994 uso limitato alla canna da zucchero)
— Ossido mercurico	Barbados	Vietata
n. CAS 21908-53-2	Belize	Vietata
n. CE 244-654-7	Bolivia	Vietata
— Cloruro mercurioso (Calomelano)	Bulgaria	Vietata
n. CAS 10112-91-1	Burkina Faso	Vietata
n. CE 233-307-5	Cile	Vietata
— Altri composti inorganici del mercurio	Cina	Vietata
— Composti di alchilmercurio	Congo	Vietata
— Composti di alcossialchile e aril-mercurio	Cook, Isole	Vietata
	Costa Rica	Vietata
	Cuba	Vietata
	Ecuador	Vietata
	El Salvador	Vietata
	Filippine	Vietata
	Gambia	Vietata
	Giordania	Vietata
	Guatemala	Vietata (il divieto riguarda unicamente il cloruro di metossietilmercurio)
	Honduras	Vietata
	India	Vietata (acetato di fenilmercurio)
		Permessa (cloruro di metossietilmercurio)

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
	Indonesia	Vietata
	Kuwait	Vietata
	Libano	Vietata
	Malaysia	Vietata (eccetto per piccole quantità a fini di ricerca/istruzione mediante licenza d'importazione)
	Malta	Vietata
	Marocco	Vietata
	Maurizio	Vietata
	Messico	Vietata
	Mongolia	Vietata
	Mozambico	Vietata
	Nepal	Vietata
	Nicaragua	Vietata
	Niger	Permessa (solo per uso in prodotti fitosanitari)
	Nuova Zelanda	Vietata (solo se usati come pesticidi)
	Oman, Sultanato dell'	Vietata
	Pakistan	Vietata
	Paraguay	Vietata
	Qatar	Vietata
	Samoa	Vietata
	Siria	Vietata
	Sri Lanka	Vietata (ossido di mercurio) Permessa (fenilmercurio dodecinilsuccinato usato come biocida per vernici. Necessaria lettera di approvazione del ministero)
	Saint Lucia	Vietata
	Sudan	Vietata
	Svizzera	Permessa (vietati come pesticidi e per gran parte di altri usi)
	Tailandia	Vietata (si riferisce solo al cloruro di 2-metossietilmercurio)
	Tanzania	Vietata (solo se usati come pesticidi)
	Togo	Vietata
	Turchia	Vietata
	Unione europea	
	— Stati membri:	Vietata per uso fitosanitario, come biocida anticrostazioni, preservante del legno e dei tessuti, e come prodotto antimuffa (per impieghi diversi è necessaria un'autorizzazione scritta per l'importazione nei Paesi Bassi)
	— Membri SEE:	Vietata per uso fitosanitario, come biocida anticrostazioni, preservante del legno e dei tessuti, e come prodotti antimuffa
	Ungheria	Vietata (si riferisce solo ad uso agricolo)
	Vietnam	Vietata
	Zaire	Vietata

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione	
Crocicolite (n. CE 310-127-6) (n. CAS 12001-28-4)	Bahrein	Vietata	
	Cina	Vietata	
	Cipro	Permessa (in casi eccezionali e per usi speciali, autorizzazione del ministero del lavoro e della sicurezza sociale)	
	Cuba	Permessa	
	India	Permessa (licenza su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica)	
	Malaysia	Permessa (vietato l'uso nel settore manifatturiero. Importazione consentita per altri usi)	
	Samoa	Vietata	
	Svizzera	Permessa (se l'uso previsto è ancora consentito ai sensi dell'allegato 3.3 dell'ordinanza sulle sostanze pericolose per l'ambiente)	
	Tailandia	Vietata	
	Ungheria	Vietata	
	Unione europea		
	— Stati membri	Vietata	
— Membri SEE	Vietata		
Bifenili polibromurati (PBB) (n. CE 252-994-2, 248-696-7, 237-137-2) (n. CAS 36355-01-8, 27858-07-7, 13654-09-6)	Cina	Permessa (necessaria autorizzazione dell'Agenzia nazionale di tutela ambientale della Cina)	
	Cuba	Permessa (importazione consentita solo con autorizzazione dell'autorità designata nazionale. L'importazione è vietata se la sostanza è destinata alla produzione tessile)	
	India	Permessa (autorizzazione su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica)	
	Malaysia	Permessa	
	Samoa	Vietata	
	Svizzera	Vietata	
	Unione europea		
	— Stati membri	Permessa (escluso l'uso in articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle: vestiti, biancheria intima e per la casa)	
	— Stati membri SEE	Permessa (escluso l'uso in articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle: vestiti, biancheria intima e per la casa)	
	Bifenili policlorurati (PCB) (n. CE 215-648-1) (n. CAS 1336-36-3) esclusi bifenili monoclorurati e diclorurati	Australia	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero del Commercio)
		Bahrein	Vietata
		Cina	Permessa (necessaria autorizzazione dell'Agenzia nazionale di tutela ambientale della Cina)

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
	Cuba	Vietata
	Giappone	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero del Commercio internazionale e dell'industria)
	India	Permessa (autorizzazione su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica)
	Malaysia	Permessa
	Samoa	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Tailandia	Vietata
	Unione europea — Stati membri	Vietata (in casi eccezionali, può essere concessa una deroga, caso per caso, per i prodotti primari e intermedi. Oltre al divieto generale sui PCB, è vietata anche l'importazione di qualsiasi preparato con un tenore di PCB superiore allo 0,005 %)
	— Membri SEE	Vietata (in casi eccezionali, può essere concessa una deroga, caso per caso, per i prodotti primari e intermedi. Oltre al divieto generale sui PCB, è vietata anche l'importazione di qualsiasi preparato con un tenore di PCB superiore allo 0,005 %)
Terfenili policlorurati (PCT) (n. CE 262-968-2) (n. CAS 61788-33-8)	Australia	Permessa (necessaria autorizzazione del ministero del Commercio)
	Cina	Permessa (necessaria autorizzazione dell'Agenzia nazionale di tutela ambientale della Cina)
	Cuba	Vietata
	India	Permessa (autorizzazione su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica)
	Malaysia	Permessa
	Samoa	Vietata
	Svizzera	Vietata
	Unione europea — Stati membri	Vietata (in casi eccezionali, può essere concessa una deroga, caso per caso, per i prodotti primari e intermedi. Oltre al divieto generale sui PCT, è vietata anche l'importazione di qualsiasi preparato con un tenore di PCT superiore allo 0,005 %)
	— Membri SEE	Vietata (in casi eccezionali, può essere concessa una deroga, caso per caso, per i prodotti primari e intermedi. Oltre al divieto generale sui PCT, è vietata anche l'importazione di qualsiasi preparato con un tenore di PCT superiore allo 0,005 %)

Prodotto	Paese	Decisione finale d'importazione
tris(2,3 dibromopropil) fosfato (n. CE 204-799-9) (n. CAS 126-72-7)	Cina  Cuba  India  Malaysia Samoa Unione europea — Stati membri  — Membri SEE	Permessa (necessaria autorizzazione dell'Agenzia nazionale di tutela ambientale della Cina)  Permessa (importazione consentita solo con autorizzazione dell'autorità designata nazionale. L'importazione è vietata se la sostanza è destinata alla produzione tessile)  Permessa (autorizzazione su raccomandazione del dipartimento di chimica e petrolchimica) Permessa Vietata  Permessa (escluso l'uso in articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle: vestiti, biancheria intima e per la casa)  Permessa (escluso l'uso in articoli tessili destinati a entrare in contatto con la pelle: vestiti, biancheria intima e per la casa)

## ALLEGATO II

## ALLEGATO III

## Informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 4

Numero di riferimento

1. *Identità della sostanza da esportare*

- Denominazione della nomenclatura IUPAC (Unione internazionale di chimica pura e applicata)
- Altre denominazioni (denominazione corrente, denominazione commerciale, sigla)
- Numero CE e numero CAS
- Numero CUS e codice nomenclatura combinata
- Principali impurezze della sostanza, se particolarmente importanti.

2. *Identità del preparato da esportare*

- Denominazione commerciale o designazione del preparato
- Per ogni sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come specificato al punto 1.

3. *Informazioni sull'esportazione*

- Paese di destinazione
- Paese di origine
- Data prevista della prima esportazione
- Quantitativo stimato del prodotto chimico che sarà esportato nel paese di destinazione nell'anno successivo alla prima esportazione
- Uso previsto nel paese di destinazione, se conosciuto
- Nome, indirizzo, numero telefonico dell'importatore o dell'impresa di importazione.

4. *Autorità designate nazionali*

Nome, indirizzo, numero di telefono, di telex o/o di telefax o indirizzo elettronico dell'autorità designata nell'Unione europea dalla quale si possono ottenere ulteriori informazioni.

Nome, indirizzo, numero di telefono, di telex e/o di telefax o indirizzo elettronico dell'autorità designata nel paese d'importazione.

5. *Informazioni relative alle precauzioni da prendere, compresa la categoria di pericolo e rischio e le avvertenze di sicurezza*

6. *Utilizzo del prodotto chimico nell'Unione europea*

- Categoria o categorie d'uso soggette a misure di controllo (divieto o rigorosa restrizione)
- Categoria o categorie d'uso per le quali il prodotto chimico non è vietato o soggetto a rigorose restrizioni

(Categorie d'uso quali definite nell'allegato I del regolamento).

7. *Sintesi delle restrizioni di legge vigenti e motivi che le giustificano*

8. *Informazioni supplementari*

9. *Conferma di ricevimento*

Le suddette informazioni vanno fornite su un modulo di notifica di esportazione, il cui modello figura in appresso.

(Gli esportatori devono fornire le informazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6 ed eventualmente 8).



COMMISSIONE EUROPEA

Regolamento (CEE) n. 2455/92

Notifica di esportazione per prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni

(N. del prodotto chimico nell'allegato I del regolamento:..... var.....)

NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE: .....

1. IDENTITÀ DELLA SOSTANZA CHIMICA DA ESPORTARE (1):

Denominazione(i) della sostanza: .....

Impurezze significative: .....

n. CE ..... n. CAS ..... n. CUS ..... codice NC .....

2. IDENTITÀ DEL PREPARATO DA ESPORTARE (1):

Denominazione(i) del preparato: .....

Nome(i) del (dei) prodotto(i) costituente(i) vietato(i) o soggetto(i) a rigorose restrizioni: (elencare tutti i prodotti o sostanze chimiche)

i) % nel preparato: n. CE ..... n. CAS ..... n. CUS ..... codice NC .....

ii) % nel preparato: n. CE ..... n. CAS ..... n. CUS ..... codice NC .....

3. INFORMAZIONI SULL'ESPORTAZIONE (1):

Origine: ..... Destinazione: .....

Data prevista per la prima esportazione: .....

Quantitativo stimato del prodotto chimico che sarà esportato nel paese di destinazione nell'anno successivo alla prima esportazione: .....

Uso previsto nel paese di destinazione, se conosciuto .....

Nome, indirizzo, numero telefonico dell'importatore o dell'impresa di importazione .....

.....

4. AUTORITÀ DESIGNATE NAZIONALI:

nell'Unione europea

nel paese d'importazione

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Rappresentante del paese d'esportazione

.....

Firma: .....

Timbro ufficiale

Data: .....

(1) Completare il punto 1 o 2.

**Foglio informativo relativo ad un prodotto vietato o soggetto a rigorose restrizioni**

*(Se un preparato contiene più di un prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea, è necessario allegare fogli informativi sui prodotti supplementari)*

DENOMINAZIONE(I) CHIMICA(CHE):

n. CE ..... n. CAS ..... n. CUS ..... codice NC .....

**5. NORME DI ETICHETTATURA PER IL PRODOTTO CHIMICO:**

Classificazione .....

Etichettatura .....

Simboli di pericolo .....

Fraasi tipo relative ai rischi .....

Fraasi tipo contenenti i consigli di prudenza .....

**NORME DI ETICHETTATURA PER UN PREPARATO CHIMICO:**

Classificazione .....

Etichettatura .....

Simboli di pericolo .....

Fraasi tipo relative ai rischi .....

Fraasi tipo contenenti i consigli di prudenza .....

**6. USO DEL PRODOTTO CHIMICO NELL'UNIONE EUROPEA:**

Categoria(e) d'uso soggette a misure di controllo (divieto o rigorosa restrizione).....

Categoria(e) d'uso per le quali il prodotto chimico non è vietato o soggetto a rigorose restrizioni ....

(categorie d'uso quali definite nell'allegato I del regolamento)

**7. SINTESI DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN VIGORE E MOTIVI CHE LE GIUSTIFICANO:**

Riferimento alla legislazione comunitaria

Motivi che giustificano l'azione di controllo/Motivi che giustificano il divieto di utilizzo nell'Unione europea

**8. ULTERIORI INFORMAZIONI**

**9. CONFERMA DI RICEVIMENTO**

**COMMISSIONE EUROPEA**

Regolamento (CEE) n. 2455/92

**Conferma di ricevimento di una notifica di esportazione**

Vogliate aggiungere data e firma e rispedire questo foglio al seguente indirizzo:

.....  
.....  
.....  
.....

N. di telefax .....

Confermo il ricevimento di una notifica di esportazione recante il numero di riferimento (ERN) .....

Firma .....

Data .....

Timbro ufficiale:

Nota: Qualora l'indirizzo sulla notifica d'esportazione non fosse corretto o se il documento dovesse essere inviato ad un'altra autorità, vogliate indicare qui di seguito il destinatario.»

\_\_\_\_\_

## REGOLAMENTO (CE) N. 1493/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95<sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(8)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(9)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.<sup>(6)</sup> GU n. L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.<sup>(7)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(8)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni (1)
1102 20 10 200 (2)	17,54	1104 23 10 100	18,80
1102 20 10 400 (2)	15,04	1104 23 10 300	14,41
1102 20 90 200 (2)	15,04	1104 29 11 000	0,00
1102 90 10 100	0,00	1104 29 51 000	0,00
1102 90 10 900	0,00	1104 29 55 000	0,00
1102 90 30 100	9,00	1104 30 10 000	0,00
1103 12 00 100	9,00	1104 30 90 000	3,13
1103 13 10 100 (2)	22,55	1107 10 11 000	0,00
1103 13 10 300 (2)	17,54	1107 10 91 000	0,00
1103 13 10 500 (2)	15,04	1108 11 00 200	0,00
1103 13 90 100 (2)	15,04	1108 11 00 300	0,00
1103 19 10 000	18,00	1108 12 00 200	20,05
1103 19 30 100	0,00	1108 12 00 300	20,05
1103 21 00 000	0,00	1108 13 00 200	0,00
1103 29 20 000	0,00	1108 13 00 300	0,00
1104 11 90 100	0,00	1108 19 10 200	0,00
1104 12 90 100	10,00	1108 19 10 300	0,00
1104 12 90 300	8,00	1109 00 00 100	0,00
1104 19 10 000	0,00	1702 30 51 000 (3)	19,64
1104 19 50 110	20,05	1702 30 59 000 (3)	15,04
1104 19 50 130	16,29	1702 30 91 000	19,64
1104 21 10 100	0,00	1702 30 99 000	15,04
1104 21 30 100	0,00	1702 40 90 000	15,04
1104 21 50 100	0,00	1702 90 50 100	19,64
1104 21 50 300	0,00	1702 90 50 900	15,04
1104 22 20 100	8,00	1702 90 75 000	20,58
1104 22 30 100	8,50	1702 90 79 000	14,28
		2106 90 55 000	15,04

(1) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(2) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(3) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1494/96 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1996

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni

di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento né al regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(6)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**del regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione <sup>(1)</sup>:

2309 10 11 000, 2309 10 13 000, 2309 10 31 000,  
 2309 10 33 000, 2309 10 51 000, 2309 10 53 000,  
 2309 90 31 000, 2309 90 33 000, 2309 90 41 000,  
 2309 90 43 000, 2309 90 51 000, 2309 90 53 000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup>	Ammontare delle restituzioni <sup>(3)</sup>
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	12,53
Prodotti cerealicoli <sup>(2)</sup> , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	0,00

<sup>(1)</sup> I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

<sup>(2)</sup> Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1495/96 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1996

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento

(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 400	0,00
1001 90 99 000	0,00
1002 00 00 000	20,00
1003 00 90 000	0,00
1004 00 00 400	10,00
1005 90 00 000	25,00
1006 20 92 000	264,00
1006 20 94 000	264,00
1006 30 42 000	330,00
1006 30 44 000	330,00
1006 30 92 100	330,00
1006 30 92 900	330,00
1006 30 94 100	330,00
1006 30 94 900	330,00
1006 30 96 100	330,00
1006 30 96 900	330,00
1006 30 98 100	330,00
1006 30 98 900	330,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	25,00
1101 00 15 100	0,00
1101 00 15 130	0,00
1102 20 10 200	3,50
1102 20 10 400	3,00
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	0,00
1103 11 10 200	0,00
1103 11 90 200	0,00
1103 13 10 100	4,50
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	10,00
1104 21 50 100	0,00

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1496/96 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1996

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1204/96<sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 24.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	8,00
Orzo	(1003 00 90)	8,00
Granturco	(1005 90 00)	28,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	16,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1497/96 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1205/96 <sup>(4)</sup>; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 26.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	8,00	8,00
Orzo (1003 00 90)	8,00	8,00
Granturco (1005 90 00)	28,00	28,00
Frumento duro (1001 10 00)	8,00	8,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1498/96 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1996****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1203/96 <sup>(4)</sup>, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	12,00	12,00	12,00	16,00
Orzo (1003 00 90)	12,00	12,00	12,00	16,00
Granturco (1005 90 00)	31,00	31,00	31,00	34,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00



**REGOLAMENTO (CE) N. 1499/96 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1996****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 95/96 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del

Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/96 <sup>(8)</sup>;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	0	0	- 17,43	- 18,86	- 20,29	- 21,72
1107 20 00 000	0	0	- 20,17	- 21,84	- 23,51	- 25,18

*(ECU/t)*

Codice prodotto	6° term. 2	7° term. 3	8° term. 4	9° term. 5	10° term. 6	11° term. 7
1107 10 11 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 91 000	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 000	- 23,15	- 24,58	- 26,01	- 27,44	- 28,87	- 30,30
1107 20 00 000	- 26,85	- 28,52	- 30,19	- 31,86	- 33,53	- 35,20

**REGOLAMENTO (CE) N. 1500/96 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1996

**che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1418/76, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari 10 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1029/96<sup>(4)</sup>, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione<sup>(5)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1418/76 ha definito all'articolo 14, paragrafo 5 i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(7)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio<sup>(8)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 137 dell'8. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

<sup>(6)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(7)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni (2)
1006 20 11 000	01	251,00	1006 30 67 100	01	321,00 (3)
1006 20 13 000	01	251,00		02	327,00 (3)
1006 20 15 000	01	251,00		03	332,00 (3)
1006 20 17 000	—	—		04	321,00 (3)
1006 20 92 000	01	251,00	1006 30 67 900	01	321,00 (3)
1006 20 94 000	01	251,00		02	327,00 (3)
1006 20 96 000	01	251,00		03	332,00 (3)
1006 20 98 000	—	—		04	321,00 (3)
1006 30 21 000	01	251,00	1006 30 92 100	01	314,00
1006 30 23 000	01	251,00		02	320,00
1006 30 25 000	01	251,00		03	325,00
1006 30 27 000	—	—		04	314,00
1006 30 42 000	01	251,00	1006 30 92 900	01	314,00
1006 30 44 000	01	251,00		02	320,00 (3)
1006 30 46 000	01	251,00		03	325,00 (3)
1006 30 48 000	—	—		04	314,00
1006 30 61 100	01	314,00	1006 30 94 100	01	314,00
	02	320,00		02	320,00
	03	325,00		03	325,00
	04	314,00		04	314,00
1006 30 61 900	01	314,00	1006 30 94 900	01	314,00
	02	320,00 (3)		02	320,00 (3)
	03	325,00 (3)		03	325,00 (3)
	04	314,00		04	314,00
1006 30 63 100	01	314,00	1006 30 96 100	01	314,00
	02	320,00		02	320,00
	03	325,00		03	325,00
	04	314,00		04	314,00
1006 30 63 900	01	314,00	1006 30 96 900	01	314,00
	02	320,00 (3)		02	320,00 (3)
	03	325,00 (3)		03	325,00 (3)
	04	314,00		04	304,00
1006 30 65 100	01	314,00	1006 30 98 100	01	321,00 (3)
	02	320,00		02	327,00 (3)
	03	325,00		03	332,00 (3)
	04	314,00		04	321,00 (3)
1006 30 65 900	01	314,00	1006 30 98 900	01	321,00 (3)
	02	320,00 (3)		02	327,00 (3)
	03	325,00 (3)		03	332,00 (3)
	04	314,00		04	321,00 (3)
			1006 40 00 000	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

(2) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

(3) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95 relativa ad un quantitativo di 10 000 t di riso.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1501/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle

monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95<sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

*(ECU/t)*

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	328,00
Rotture di riso (1006 40)	72,00

## REGOLAMENTO (CE) N. 1502/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93<sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94<sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(8)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95<sup>(10)</sup>;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

<sup>(6)</sup> GU n. L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(10)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	328,00	328,00

## REGOLAMENTO (CE) N. 1503/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 4,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 3072/95 stabilisce la modalità di calcolo della percentuale di cui sarà maggiorato il prezzo d'intervento valido il giorno dell'importazione, ai fini del calcolo dei dazi all'importazione del riso lavorato; che tale modalità di calcolo tiene conto dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione, del valore dei sottoprodotti e dell'importo di protezione dell'industria; che occorre fissare come giorno d'importazione la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede che, al momento dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del medesimo, siano applicabili le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, di riso Indica o di riso Japonica, nonché ridotto del prezzo all'importazione purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che esistono, nel settore del riso, particolari difficoltà circa la verifica del valore dei prodotti importati; che pertanto un sistema di valori forfettari è il più adeguato ai fini dell'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1° settembre; che sono ancora in corso discussioni tecniche tra i partner interessati; che, in attesa dell'esito di tali discussioni, è opportuno mantenere provvisoriamente il sistema applicato durante la campagna 1995/1996;

considerando che, ai fini della classificazione delle partite importate, i prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 devono essere ripartiti in più qualità; che pertanto occorre precisare i numeri di codice

della nomenclatura combinata corrispondenti a tali qualità;

considerando che, ai fini del calcolo del dazio all'importazione sulla base del valore forfettario all'importazione, occorre prevedere che siano calcolati dei prezzi rappresentativi caf all'importazione per ciascuna delle qualità definite; che, ai fini della definizione di tali prezzi, devono essere specificate le quotazioni di prezzo delle varie qualità di riso; che pertanto è opportuno definire tali quotazioni;

considerando che, per motivi di chiarezza e di trasparenza, la quotazione di prezzo dei vari tipi di riso indicata nelle pubblicazioni del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti d'America costituisce una base obiettiva per fissare prezzi rappresentativi all'importazione caf di riso alla rinfusa; che i prezzi rappresentativi sui mercati degli Stati Uniti, della Thailandia o di altri paesi possono essere convertiti in prezzi rappresentativi caf all'importazione aggiungendo i costi di nolo marittimo tra i porti d'origine e un porto comunitario sul mercato dei noli marittimi; che, tenuto conto del volume dei noli e del commercio dei porti del Nord Europa, questi ultimi costituiscono la destinazione comunitaria per la quale le quotazioni dei noli marittimi sono maggiormente note, più trasparenti e più facilmente disponibili; che pertanto i porti di destinazione da considerare per la Comunità sono quelli del Nord Europa (ARAG);

considerando che, per poter controllare l'evoluzione dei prezzi rappresentativi caf all'importazione così fissati, è opportuno prevedere una verifica settimanale degli elementi che vengono considerati ai fini del loro calcolo;

considerando che, per la fissazione del dazio all'importazione del riso di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 un periodo di due settimane di rilevamento dei prezzi rappresentativi caf all'importazione di riso alla rinfusa è adeguato per tener conto delle tendenze del mercato, senza introdurre elementi di incertezza; che, su tale base, i dazi all'importazione di tale prodotto vengono fissati tenendo conto della media dei prezzi rappresentativi caf all'importazione constatata nel corso del suddetto periodo, ogni due settimane, il mercoledì e l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese;

considerando che l'applicazione del dazio all'importazione così calcolato può aver luogo nel corso di un periodo di due settimane senza incidere sensibilmente sul prezzo d'importazione, al lordo dei dazi; che tuttavia, qualora per un determinato prodotto non sia disponibile alcuna quotazione durante il periodo di calcolo dei prezzi rappresentativi caf all'importazione oppure qualora, a causa di variazioni improvvise degli elementi da utilizzare ai fini

<sup>(1)</sup> GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

del loro calcolo, tali prezzi rappresentativi caf all'importazione subiscano fluttuazioni molto forti durante il suddetto periodo, occorre prendere misure atte a mantenere la rappresentatività dei prezzi caf all'importazione del prodotto in questione;

considerando che il prezzo sul mercato del riso della varietà Basmati di origine indiana e pachistana si situa generalmente ad un livello superiore a quello del prezzo rappresentativo fissato; che nella campagna 1993/1994 la differenza era di circa 250 ECU/t per il riso Basmati di origine indiana e di circa 50 ECU/t per il riso Basmati di origine pachistana; che occorre pertanto ridurre il dazio all'importazione per dette varietà di riso degli importi succitati, in modo da rispettare il principio enunciato all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 ed adempiere gli impegni internazionali della Comunità;

considerando che in assenza di quotazione è opportuno continuare ad applicare l'importo del dazio fissato per il periodo precedente e che, in caso di forti fluttuazioni della quotazione o dei costi dei noli marittimi o del tasso di cambio utilizzato per il calcolo del prezzo rappresentativo caf all'importazione del prodotto in questione, è opportuno ristabilire la rappresentatività di tali prezzi mediante un aggiustamento corrispondente alla differenza constatata rispetto alla fissazione in vigore, in modo da tener conto delle variazioni intervenute; che, anche in caso di aggiustamento di tal genere, la scadenza della fissazione successiva rimane invariata;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I dazi all'importazione di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono quelli applicabili alla data di cui all'articolo 67 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

#### Articolo 2

Il dazio all'importazione di riso lavorato corrispondente al numero di codice NC 1006 30 è pari al prezzo d'intervento applicabile al momento dell'importazione maggiorato:

- del 163 % per il riso Indica,
- del 167 % per il riso Japonica

e previa deduzione del prezzo all'importazione.

Tuttavia, tale dazio non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

#### Articolo 3

1. Ai fini del presente regolamento è considerato come riso Indica il riso di cui ai seguenti numeri di codice NC 1006 20 17, 1006 20 98, 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98.

2. Tutti gli altri prodotti corrispondenti ai numeri di codice NC 1006 20 e 1006 30 sono considerati come riso Japonica.

#### Articolo 4

1. I dazi all'importazione per i prodotti di cui all'articolo 3 sono calcolati ogni settimana, ma sono fissati dalla Commissione, conformemente al metodo specificato all'articolo 5, ogni due settimane, il mercoledì e il primo giorno lavorativo successivo di ogni mese, per essere applicati rispettivamente dal primo giorno lavorativo successivo e dal primo giorno del mese successivo, e per il periodo fino al primo giovedì del mese di luglio 1995, a partire dal 1° luglio dello stesso anno.

Tuttavia, se al momento della constatazione della settimana successiva a tale fissazione il dazio all'importazione calcolato differisce, per eccesso o per difetto di 10 ECU/t dal dazio in vigore, la Commissione effettua un aggiustamento corrispondente.

La fissazione effettuata l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese si basa sul prezzo d'intervento del mese successivo.

Se il mercoledì previsto per una fissazione dei dazi all'importazione non è giorno lavorativo per la Commissione, la fissazione è effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

2. Il prezzo sul mercato mondiale da considerare ai fini del calcolo del dazio all'importazione corrisponde alla media dei prezzi rappresentativi caf all'importazione settimanali per prodotti alla rinfusa, determinati secondo il metodo di cui all'articolo 5, fissati nel corso delle due settimane precedenti.

3. I dazi all'importazione fissati conformemente alle disposizioni del presente regolamento sono applicabili sino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.

Tuttavia, se per un determinato prodotto, nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica in questione, non è disponibile alcuna quotazione dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5, rimane applicabile il dazio all'importazione fissato precedentemente.

Dopo ogni fissazione o aggiustamento, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i dazi all'importazione e gli elementi considerati per il relativo calcolo.

4. Il riso Basmati corrispondente ai numeri di codice NC ex 1006 20 17 ed ex 1006 20 98 può beneficiare di una riduzione del dazio all'importazione di un importo pari a 250 ECU/t per il riso di origine indiana e di un importo pari a 50 ECU/t per il riso di origine pachistana.

Tale riduzione è operata qualora, al momento dell'immissione in libera pratica vengano presentati un titolo d'importazione, il cui rilascio è subordinato alla costituzione di una cauzione, e un certificato di autenticità del prodotto.

In deroga al disposto dell'articolo 10, lettera a) del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione<sup>(1)</sup>, la cauzione da costituire è di 275 ECU/t per il riso Basmati di origine indiana e di 75 ECU/t per il riso Basmati di origine pachistana.

(<sup>1</sup>) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

Il certificato di autenticità è compilato su un modulo secondo il modello riportato nell'allegato II. Esso è rilasciato conformemente al pertinente disposto del regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione<sup>(1)</sup>.

Gli importi di cui al primo comma del presente paragrafo possono essere modificati in funzione dell'evoluzione del mercato.

#### *Articolo 5*

1. Ai fini della determinazione dei prezzi all'importazione del riso di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono presi in considerazione i seguenti elementi per i vari tipi di riso alla rinfusa di cui all'articolo 3:

- a) il prezzo caf a Rotterdam,
- b) il prezzo rappresentativo sul mercato thailandese,
- c) il prezzo rappresentativo sul mercato statunitense,
- d) i prezzi rappresentativi su altri mercati,
- e) il costo medio del trasporto marittimo tra il porto d'origine, da un lato, e i porti di Anversa, Rotterdam, Amsterdam e Gand, dall'altro.

Il prezzo all'importazione è di norma quello indicato alla lettera a); in sua assenza, però, esso sarà determinato in

base agli elementi indicati alle lettere b), c) ed e); i prezzi di cui alla lettera d) saranno utilizzati solo in mancanza di quelli di cui alle lettere a), b) e c).

Qualora mancassero le quotazioni riguardanti i noli marittimi del trasporto del riso, verranno utilizzate quelle relative ai cereali.

2. I succitati elementi vengono constatati e verificati ogni settimana in base alle qualità di riferimento indicate nell'allegato I. I costi dei noli marittimi sono constatati in base ad informazioni disponibili al pubblico.

Se il prezzo constatato è espresso come prezzo C & F, esso è maggiorato dello 0,75 %.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.

## ALLEGATO I

	Riso Indica		Riso Japonica	
	Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato
Codice NC	1006 20 17 1006 20 98	1006 30 27 1006 30 48 1006 30 67 1006 30 98	1006 20 diversi da 1006 20 17 1006 20 98	1006 30 diversi da 1006 30 27 1006 30 48 1006 30 67 1006 30 98
Qualità di riferimento	US long Grain 2/4/73 US long grain Parboiled 1/4/88	Thai 100 % B	US Gulf Medium Grain <sup>(2)</sup>	
Origine	USA	Thailandia	USA	USA
Stadio <sup>(1)</sup>	Caf alla rinfusa ARAG	Caf alla rinfusa ARAG	Caf alla rinfusa ARAG	Caf alla rinfusa ARAG

<sup>(1)</sup> Caf ARAG: quotazione relativa ai porti del Mare del Nord (Anversa, Rotterdam, Amsterdam, Gand).

<sup>(2)</sup> In mancanza di questa qualità, possono essere utilizzate altre qualità di riso Japonica.

*ALLEGATO II*  
**MODELLO B**

1 Exporter (Name and full address)	<b>CERTIFICATE OF AUTHENTICITY B BASMATI RICE for export to the European Community</b>	
2 Consignee (Name and full address)	<b>No</b> issued by (Name and full address of issuing body) <b>ORIGINAL</b>	
	3 Region or place of cultivation	
	4 FOB value in US dollars	
	5 Number and date of invoice	
6 Marks and numbers — Number and kind of packages — Description of goods	7 Gross weight (kg)	
	8 Net weight (kg)	
<b>9 DECLARATION BY EXPORTER</b> The undersigned declares that the information shown above is correct. Place and date: _____ Signature: _____		
<b>10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY</b> It is hereby certified that the rice described above is <b>BASMATI RICE</b> and that the information shown in this certificate is correct. Place and date: _____ Signature: _____ Stamp: _____		
<b>11 CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT</b> Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed. Type, number and date of export document: _____ Name and country of customs office: _____ Signature: _____ Stamp: _____		
<b>12 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY</b>		



## REGOLAMENTO (CE) N. 1504/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

**recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento, nonché recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto riguarda il premio di trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1357/96 del Consiglio, dell'8 luglio 1996, che dispone pagamenti supplementari da effettuarsi nel 1996 nel quadro dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e che modifica tale regolamento <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96, in particolare l'articolo 4i, paragrafo 4,

considerando che, ai fini di una maggiore trasparenza tra gli Stati membri nonché per il controllo e la corretta gestione dei pagamenti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1357/96, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione i criteri di concessione adottati e le modalità nazionali di applicazione per l'attuazione delle misure previste dal suddetto regolamento nonché il bilancio definitivo;

considerando che a norma dell'articolo 4i, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 805/68, quale modificato dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1357/96, uno Stato membro può essere autorizzato, a determinate condizioni, a versare il premio di trasformazione per animali ritirati dalla produzione prima di aver superato l'età di 20 giorni; che occorre pertanto adattare l'articolo 49 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1264/96 <sup>(4)</sup>;

considerando che per consentire agli Stati membri di attuare al più presto le disposizioni del regolamento (CE)

n. 1357/96 è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda gli aiuti supplementari previsti dal regolamento (CE) n. 1357/96, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) qualora si applichi il disposto degli articoli da 1 a 4 del suddetto regolamento:

— entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997, il numero di pagamenti supplementari concessi a norma dell'articolo 1, ripartiti secondo i regimi di cui all'articolo 4b e all'articolo 4d del regolamento (CEE) n. 805/68;

— con la massima sollecitudine, le modalità di concessione dei pagamenti e degli aiuti di cui all'articolo 4, lettera a) e, se del caso, lettera b), in particolare il tipo e la categoria di animali per i quali sono versati, gli importi unitari previsti, le relative modalità di calcolo e le date limite per il versamento;

— entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997 rispettivamente, gli importi totali degli aiuti versati a norma dell'articolo 4, lettera a) e, se del caso, lettera b), nonché il numero di beneficiari e di animali interessati;

b) qualora si applichi il disposto dell'articolo 5 e, se del caso, dell'articolo 4, lettera b) del suddetto regolamento:

— con la massima sollecitudine, le modalità di concessione degli aiuti in questione, in particolare il tipo e la categoria di animali per i quali sono versati, gli importi unitari previsti, le relative modalità di calcolo e le date limite per il versamento;

<sup>(1)</sup> GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 163 del 2. 7. 1996, pag. 22.



— entro il 15 novembre 1996 e il 31 luglio 1997 rispettivamente, gli importi totali degli aiuti versati a norma dell'articolo 5 e dell'articolo 4, lettera b), nonché il numero di beneficiari e di animali interessati.

*Articolo 2*

All'articolo 49, paragrafo 1, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 3886/92, i termini «prima di superare l'età

di 10 giorni» sono sostituiti dai termini «prima di superare l'età massima di cui all'articolo 4i del regolamento (CEE) n. 805/68».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1505/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1385/96<sup>(6)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina;

considerando che il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione<sup>(7)</sup> ha aperto nuovi contingenti tariffari per taluni prodotti nel settore del pollame nell'ambito

dell'Organizzazione mondiale del commercio; che detti dazi addizionali si applicano soltanto alle importazioni effettuate nei limiti di tali contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6*

I dazi addizionali fissati nell'allegato I non si applicano per le importazioni effettuate nel quadro dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1431/94<sup>(\*)</sup>, (CE) n. 1474/95<sup>(\*\*)</sup> e (CE) n. 1251/96<sup>(\*\*\*)</sup>.

(\*) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

(\*\*) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

(\*\*\*) GU n. L 161 del 29. 6. 1995, pag. 136.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(5) GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 47.

(6) GU n. L 179 del 18. 7. 1996, pag. 29.

(7) GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1506/96 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 3010/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati nel quadro del regime previsto dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 3010/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 <sup>(4)</sup>, ha fissato gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore degli ortofrutticoli trasformati provenienti dal mercato della Comunità, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92;

considerando che è opportuno adattare gli importi degli aiuti suddetti tenendo conto dell'andamento delle condizioni di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale, conseguente in particolare alla modifica del regime tariffario all'importazione; che è opportuno stabilire l'aiuto per ciascun prodotto in base alla media dei dazi doganali applicabili alle varie componenti del

prodotto, conformemente alla nomenclatura tariffaria; che è opportuno disporre che la misura acquisti efficacia a decorrere dal periodo di applicazione del bilancio previsionale di approvvigionamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato al regolamento (CE) n. 3010/94 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

*ALLEGATO**\*ALLEGATO***IMPORTO DEGLI AIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1**

Codici NC	Importi dell'aiuto (in ECU/100 kg)
2007 99	53,48
2008 20	32,68
2008 30	21,23
2008 40	9,99
2008 50	23,19
2008 70	18,72
2008 80	64,97
2008 92	30,35
2008 99	40,33

## REGOLAMENTO (CE) N. 1507/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

**relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna per l'approvvigionamento di raffinerie della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 37, paragrafo 6, e l'articolo 39,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1,

considerando che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e nell'ambito della conclusione dei negoziati in applicazione dell'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) la Comunità si è impegnata ad importare da paesi terzi, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un certo quantitativo di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, ad un dazio di 98 ECU per tonnellata; che, visto il ritardo intervenuto nell'attuazione di questo impegno, occorre prevedere per il primo periodo d'applicazione, ossia dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, un quantitativo totale che comprenda il quantitativo che avrebbe potuto essere importato nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996;

considerando che, per garantire che questi quantitativi vengano importati nell'ambito dei tradizionali flussi d'importazione, occorre ripartire tali quantitativi secondo l'origine delle importazioni nel corso di un periodo di riferimento di tre anni;

considerando che la messa in atto di questo contingente tariffario implica una vigilanza rigorosa delle importazioni così come dei controlli effettivi per quanto riguarda il loro uso e la loro destinazione; che di conseguenza l'importazione deve avvenire nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione;

considerando che occorre garantire la gestione del regime d'importazione mediante titoli d'importazione; che a tal fine occorre definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e gli elementi che debbono figurare in tali domande;

considerando che lo zucchero greggio importato in applicazione del presente regolamento è destinato all'approvvigionamento delle raffinerie comunitarie rientra automaticamente nel regime previsto dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che per questo zucchero debbono pertanto valere, mutatis mutandis, modalità di applicazione analoghe a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione nella Comunità, nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno, di 85 463 t di zucchero greggio di canna «tale quale» del codice NC 17 01 11 10, con un dazio di 98 ECU per tonnellata. Tale zucchero deve essere importato e raffinato dalle raffinerie di cui all'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, tuttavia, il contingente di cui al primo comma è aperto per un quantitativo di 128 195 t di zucchero greggio tale quale.

2. I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in base al paese d'origine, conformemente all'allegato I. Essi vanno imputati sui quantitativi di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81 e sono presi in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo.

*Articolo 2*

Il dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 1 si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio<sup>(5)</sup>.

Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di cui all'articolo 1 è aumentato o diminuito, secondo i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 184 del 3. 8. 1995, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

### Articolo 3

1. I titoli relativi a tali importazioni possono essere rilasciati limitatamente ai contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e ai quantitativi mancanti per i fabbisogni presunti stabiliti per ciascuno degli Stati membri dall'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81. Questi titoli sono rilasciati dagli Stati membri di cui all'articolo 37, paragrafo 2 unicamente ai raffinatori che importano per soddisfare il fabbisogno delle proprie raffinerie ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

2. L'importazione dello zucchero greggio avviene nello Stato membro che rilascia il titolo d'importazione.

3. I titoli in questione non sono trasferibili. I raffinatori possono tuttavia rinunciare ai titoli rilasciati. In tal caso la garanzia viene immediatamente svincolata. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le rinunce intervenute.

4. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione <sup>(1)</sup> non si applica alle importazioni effettuate nell'ambito del presente regolamento.

### Articolo 4

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione <sup>(2)</sup> e fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento, il titolo d'importazione di zucchero greggio rilasciato nel quadro del regime previsto dal presente regolamento è valido dalla data del rilascio sino al 30 giugno successivo.

2. La domanda di titolo di cui al paragrafo 1 è presentata dal raffinatore all'organismo competente dello Stato membro importatore interessato, accompagnata da una dichiarazione in cui egli si impegna a raffinare il quantitativo di zucchero greggio in causa entro il 1° luglio successivo alla data d'importazione.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, secondo l'ordine di registrazione, le domande presentate. Tali comunicazioni comprendono anche l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti così come i quantitativi effettivamente importati in base ai titoli già rilasciati, conformemente all'allegato II.

La Commissione conferma quanto prima allo Stato membro interessato in che misura possono essere soddisfatte le domande di cui al primo comma.

3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6, se lo zucchero non è raffinato entro il termine stabilito il raffinatore che ha richiesto il titolo deve pagare un importo corrispondente al dazio intero applicabile allo zucchero greggio, eventualmente maggiorato del dazio addizionale applicabile il giorno dell'importazione.

Il raffinatore che richiede il titolo deve fornire la prova dell'avvenuta raffinazione allo Stato membro che ha rila-

sciato il titolo, che la deve accettare, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per la raffinazione.

4. La domande del titolo d'importazione e il titolo stesso recano, alla casella 84, l'indicazione del paese d'origine.

Essi recano inoltre, nella casella 24, la dicitura seguente:

«Importazione con un dazio di 9,8 ECU/100 kg di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione del regolamento (CE) n. 1507/96».

5. L'importo della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,30 ECU per 100 kg di zucchero greggio tale quale.

### Articolo 5

Per poter beneficiare del contingente tariffario occorre presentare, al momento della domanda del titolo di importazione di cui all'articolo 3, un certificato d'origine del paese terzo interessato conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(3)</sup>.

### Articolo 6

1. Qualora un quantitativo di zucchero non abbia potuto essere consegnato in tempo utile per consentirne la raffinazione entro la data di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro importatore può, su richiesta del raffinatore, prorogare la validità del titolo di 30 giorni a decorrere da tale data.

In tal caso lo zucchero greggio è raffinato entro il termine stabilito al paragrafo 2 e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

2. Quando un quantitativo di zucchero greggio non ha potuto essere raffinato entro la data di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, concedere un termine supplementare per la raffinazione della durata massima di 90 giorni a decorrere da tale data.

In tal caso, lo zucchero greggio è raffinato entro tale termine e viene imputato alla campagna di commercializzazione precedente entro i limiti dei fabbisogni massimi presunti di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

### Articolo 7

Qualora, per una determinata campagna di commercializzazione, il quantitativo di zucchero espresso in zucchero bianco, raffinato da un'impresa provoca, in base alla resa dello zucchero greggio importato in applicazione del

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

presente regolamento, un superamento massimo dell'1 % del fabbisogno presunto, lo Stato membro interessato può, su richiesta del raffinatore, imputare il quantitativo di zucchero bianco in questione alla campagna di commercializzazione successiva, entro i limiti dei fabbisogni presunti di cui all'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

#### *Articolo 8*

I quantitativi attribuiti ad un determinato paese di origine precisato nell'allegato I per i quali non sono stati rilasciati titoli d'importazione anteriormente al 1° aprile della campagna di commercializzazione in questione possono essere oggetto di domande di titoli per altre origini non precisate in detto allegato. Tuttavia può essere prevista un'altra data da determinare in relazione con le circostanze proprie della campagna di commercializzazione in questione.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

- a) ogni settimana, per la settimana precedente, i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
- b) ogni mese, per il mese precedente:
  - i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — effettivamente importati tramite i titoli di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
  - i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» e in zucchero bianco — che sono stati raffinati nel mese precedente la comunicazione;
- c) anteriormente al 31 luglio di ciascuna campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero greggio — espressi in peso «tale quale» — destinati alla raffinazione in forza del presente regolamento che sono in giacenza presso le raffinerie il 1° luglio della campagna suddetta.

#### *Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Ripartizione, per paese d'origine, del contingente di zucchero greggio di canna tale quale per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997 (in tonnellate)

Paese terzo d'origine	Quantitativi
Cuba	88 454
Brasile	35 894
Altri paesi terzi	3 847

## ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 1507/96

## COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE - DG VIC.3 - Settore dello zucchero

Domanda di titoli d'importazione	Richiedente (nome, ragione sociale e indirizzo)	Data	Quantitativo richiesto per paese terzo di origine	Quantitativi già effettivamente importati per paese terzo di origine	Rinuncia titoli	Quantitativo restante
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Stato membro:						



## REGOLAMENTO (CE) N. 1508/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine in Portogallo in applicazione della decisione 96/381/CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1375/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che con la decisione 96/381/CE<sup>(3)</sup> la Commissione ha approvato le misure proposte dal Portogallo per controllare ed eradicare la BSE in quello Stato membro; che tali misure comprendono la macellazione obbligatoria di bovini nati nel Regno Unito o che hanno fatto parte in un momento qualsiasi di una mandria in cui sono stati confermati casi di BSE; che conformemente alla decisione sopraccitata dev'essere fornita al Portogallo un'assistenza finanziaria per la macellazione degli animali in questione, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/96<sup>(5)</sup>; che è pertanto opportuno prevedere un contributo comunitario pari al 70 % del valore di mercato degli animali macellati; che, al fine di stabilire detto valore di mercato, il Portogallo deve elaborare un meccanismo che consenta una giusta ed obiettiva valutazione di ogni animale;

considerando che è necessario garantire che gli animali in questione vengano abbattuti e distrutti in modo tale da non costituire alcun pericolo per la salute umana o degli altri animali; che è pertanto necessario precisare le condizioni in cui gli animali devono essere distrutti e le modalità dei controlli che devono essere effettuati dalle autorità del Portogallo; che, per evitare commistioni e confusioni tra gli animali destinati alla macellazione in un macello e altri animali, i primi vanno separati nei recinti del macello e nel macello stesso;

considerando che occorre provvedere affinché la conformità alle condizioni specificate sia verificata da esperti della Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

1. Il Portogallo è autorizzato a versare un indennizzo per i bovini presenti al 1° aprile 1996 in un'azienda situata nel territorio del Portogallo e macellati conformemente al piano portoghese di eradicazione approvato con la decisione 96/381/CE.

2. Gli animali di cui al paragrafo 1 devono essere abbattuti in macelli appositamente designati. La testa, gli organi interni e la carcassa devono essere tinti con un colorante indelebile. Le parti colorate vengono trasportate in contenitori sigillati ad impianti d'incenerimento o sardigne appositamente autorizzati e ivi trasformate e infine distrutte. Nessuna parte dei suddetti animali può entrare nella catena alimentare umana o animale, né venire utilizzata per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici. Tutte le operazioni considerate si svolgono sotto la supervisione di un rappresentante dell'autorità competente del Portogallo, costantemente presente presso il macello designato.

Fatto salvo il comma precedente e a condizione che vengano effettuati i necessari controlli,

— l'autorità competente portoghese può autorizzare la macellazione degli animali nell'azienda; dopo l'abbattimento tali animali vengono trasportati immediatamente ad un impianto di incenerimento o ad una sardigna per la trasformazione e la distruzione;

— le pelli degli animali di cui al paragrafo 1 non devono essere tinte né distrutte qualora siano state trattate in modo da poter essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di cuoio.

3. L'attività dei macelli di cui al paragrafo 2 è organizzata e gestita in modo da garantire che:

— nessun animale della specie bovina, le cui carni sono destinate al consumo umano o animale, sia presente nel macello nel momento in cui vengono macellati animali contemplati dal piano in questione;

— qualora sia necessario trattenere in sosta gli animali contemplati dal piano in questione, essi siano tenuti separati dagli altri animali da macello destinati al consumo umano o animale;

— qualora sia necessario conservare i prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali contemplati dal piano in questione, questi siano tenuti separati da ogni impianto di magazzino adibito alla conservazione di carni o altri prodotti destinati al consumo umano o animale.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 17.

## 4. L'autorità competente portoghese:

- fatto salvo il disposto del paragrafo 1, è autorizzata a procedere, prima della trasformazione e distruzione, ad esami di laboratorio sul cervello prelevato da un campione degli animali macellati;
- effettua i controlli amministrativi richiesti e un'efficace supervisione in loco delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3;
- controlla le suddette operazioni mediante frequenti ispezioni improvvise, in particolare allo scopo di verificare che tutto il materiale tinto sia stato effettivamente distrutto.

Le risultanze di detti controlli, verifiche ed esami sono messe a disposizione della Commissione su richiesta.

*Articolo 2*

1. L'importo dell'indennizzo che il Portogallo paga al produttore o a chi ne fa le veci per gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, pari al valore obiettivo sul mercato portoghese di ogni animale in questione, è fissato sulla base di un meccanismo di valutazione obiettiva individuale approvato dall'autorità competente portoghese.

2. La Comunità cofinanzia in ragione del 70 % le spese connesse all'indennizzo di cui al paragrafo 1 per gli animali macellati conformemente al disposto dell'articolo 1.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l'autorità competente portoghese è autorizzata a pagare importi supplementari per i bovini macellati a norma del presente regolamento. Questa spesa non è cofinanziata dalla Comunità.

*Articolo 3*

Il Portogallo adotta tutte le misure necessarie per garantire la corretta applicazione del presente regolamento. Esso

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

informa al più presto la Commissione delle misure adottate e delle loro eventuali modifiche.

*Articolo 4*

L'autorità competente portoghese provvede a:

- a) informare la Commissione, ogni mercoledì, con riferimento alla settimana precedente:
  - del numero di animali avviati alla macellazione,
  - del numero di animali macellati,
  - del valore medio di mercato degli animali macellati,
  - del totale degli importi supplementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
 a norma del presente regolamento;
- b) redigere una relazione circostanziata dei controlli effettuati in applicazione delle misure di cui all'articolo 3 e trasmetterla alla Commissione con frequenza trimestrale.

*Articolo 5*

Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (<sup>1</sup>), gli esperti della Commissione, se necessario accompagnati da esperti di altri Stati membri, effettuano, in collaborazione con l'autorità competente del Portogallo, ispezioni in loco intese a verificare l'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento.

*Articolo 6*

Le misure di cui al presente regolamento sono considerate misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1509/96 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1996****relativo al rilascio di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1121/96 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare;

considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/95<sup>(5)</sup>, prevede all'articolo 7, in caso di superamento dei quantitativi indicativi, una detrazione dei quantitativi che hanno formato oggetto del superamento;

considerando che, sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, i quantitativi indicativi previsti per il periodo in corso per i pomodori sono già stati superati; che tale superamento avrà presumibilmente come conseguenza una riduzione del quantitativo indicativo per il periodo successivo; che tale riduzione pregiudicherebbe nel periodo successivo le esportazioni con domanda di titolo senza fissazione anticipata della restituzione;

considerando che, per evitare il verificarsi di tale situazione, è opportuno respingere, fino al termine del periodo

in corso, le domande di titoli senza fissazione anticipata della restituzione per i pomodori esportati dopo il 2 agosto 1996;

considerando che tali domande non devono essere comunicate alla Commissione, per non essere prese in conto nei calcoli effettuati dalla Commissione in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1488/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i pomodori sono respinte le domande di titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95, per le quali la dichiarazione di esportazione dei prodotti è stata accettata dopo il 2 agosto 1996 e prima del 1° ottobre 1996.

In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1488/95, tali domande non vengono inserite nelle comunicazioni alla Commissione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 149 del 22. 6. 1996, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 68.

<sup>(5)</sup> GU n. L 280 del 23. 11. 1995, pag. 30.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1510/96 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 1996****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla

legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 156 del 29. 6. 1996, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

## ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione																						
(1)	(2)	(3)																						
1. Pallina di plastica, composta di due lati, contenenti: — una trottola di materia plastica, del diametro di 2,5 cm, e — una gomma da masticare a forma di pallina, ricoperta di zucchero, avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) del 69,5 %	Trottola 9503 90 32 Gomma da masticare 1704 10 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 5 e 6 per l'interpretazione della NC, dalla nota 2 lettera v) del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 9503, 9503 90, 9503 90 32, 1704, 1704 10 e 1704 10 99  Non si tratta di un lavoro contemplato dalla regola generale 3, lettera b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, né di una merce presentata in assortimenti combinati per la vendita al minuto. Cfr. nota esplicativa del sistema armonizzato regola 3 b), X, commi 1 e 3																						
2. Preparazione alimentare sotto forma di polvere costituita da un miscuglio di: <div style="text-align: right; margin-right: 20px;"><i>(% in peso)</i></div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Siero di latte in polvere</td><td style="text-align: right;">30-35</td></tr> <tr><td>Formaggio in polvere</td><td style="text-align: right;">20-25</td></tr> <tr><td>Sale</td><td style="text-align: right;">15-18</td></tr> <tr><td>Cipolla e aglio</td><td style="text-align: right;">8-10</td></tr> <tr><td>Latticello in polvere</td><td style="text-align: right;">8-10</td></tr> <tr><td>Acidi lattici e citrici</td><td style="text-align: right;">3-4</td></tr> <tr><td>Prezzemolo</td><td style="text-align: right;">&lt; 1</td></tr> <tr><td>Estratti di paprica</td><td style="text-align: right;">&lt; 0,5</td></tr> <tr><td>Spezie</td><td style="text-align: right;">&lt; 0,5</td></tr> <tr><td>Olio di soia</td><td style="text-align: right;">&lt; 0,25</td></tr> <tr><td>Diossido di silicio</td><td style="text-align: right;">&lt; 0,5</td></tr> </table> <p>Il prodotto è utilizzato come sostanze aromatizzante nella fabbricazione di stuzzichini</p>	Siero di latte in polvere	30-35	Formaggio in polvere	20-25	Sale	15-18	Cipolla e aglio	8-10	Latticello in polvere	8-10	Acidi lattici e citrici	3-4	Prezzemolo	< 1	Estratti di paprica	< 0,5	Spezie	< 0,5	Olio di soia	< 0,25	Diossido di silicio	< 0,5	2103 90 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90
Siero di latte in polvere	30-35																							
Formaggio in polvere	20-25																							
Sale	15-18																							
Cipolla e aglio	8-10																							
Latticello in polvere	8-10																							
Acidi lattici e citrici	3-4																							
Prezzemolo	< 1																							
Estratti di paprica	< 0,5																							
Spezie	< 0,5																							
Olio di soia	< 0,25																							
Diossido di silicio	< 0,5																							

## REGOLAMENTO (CE) N. 1511/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1274/91, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 818/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2401/95<sup>(4)</sup>, fissa le disposizioni necessarie per l'applicazione di talune norme di commercializzazione nel settore delle uova;

considerando che risulta opportuno, alla luce dell'esperienza acquisita, ridurre il numero delle categorie di peso stabilite per le uova di categoria A e sostituire il sistema di classificazione basato sulla numerazione con lettere e chiare denominazioni corrispondenti; che tale semplificazione consentirebbe una maggiore elasticità nella commercializzazione delle uova e al tempo stesso attirerebbe di più l'attenzione dei consumatori; che il nuovo sistema sarebbe introdotto con un periodo di transizione abbastanza lungo da consentire un agevole adattamento alle nuove disposizioni;

considerando che dev'essere consentito apporre sugli imballaggi delle uova informazioni supplementari riguardanti i vari tipi di allevamento, purché tali informazioni indichino caratteristiche peculiari del tipo in questione; che occorre ridefinire le diciture svedesi utilizzate per alcuni tipi di allevamento;

considerando che occorre garantire ai produttori soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 1274/91 che qualsiasi informazione specifica a loro riguardo sarà mantenuta riservata;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha fornito un parere entro i limiti di tempo stabiliti dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 5.<sup>(2)</sup> GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 121 del 16. 5. 1991, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 246 del 13. 10. 1995, pag. 6.

1) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 8*

1. Le uova della categoria A sono classificate secondo le seguenti categorie di peso:

— XL — Grandissime: 73 gr e più,

— L — Grandi: da 63 g a 73 g,

— M — Medie: da 53 g a 63 g,

— S — Piccole: meno di 53 g.

2. Sugli imballaggi le categorie di peso sono indicate dalle rispettive lettere o dalle rispettive denominazioni come definite nel paragrafo 1, oppure da una combinazione di entrambe, con l'eventuale aggiunta delle categorie di peso corrispondenti.»

2) All'articolo 9, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— il marchio distintivo della categoria di peso consiste nella lettera (nelle lettere) definita(e) all'articolo 8, paragrafo 1, di altezza non inferiore a 2 mm e non superiore a 3 mm, posta(e) all'interno del cerchio summenzionato.»

3) All'articolo 18, il paragrafo 1 è modificato come segue:

— le diciture svedesi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

sull'imballaggio	sulle uova
a) Ägg från utehöns, högst 1 höna/10 m <sup>2</sup>	Utehöns högst 1 höna/10 m <sup>2</sup>
b) Ägg från utehöns, högst 1 höna/2,5 m <sup>2</sup>	Utehöns högst 1 höna/2,5 m <sup>2</sup>
c) Ägg från frigående höns inomhus högst 7 höns/m <sup>2</sup>	Frig. inne högst 7 höns/m <sup>2</sup>
d) Ägg från frigående höns inomhus fler än 7 höns/m <sup>2</sup>	Frig. inne fler än 7 höns/m <sup>2</sup> .

— Dopo la lettera e) è inserito il seguente comma:

«Tali diciture possono essere accompagnate da indicazioni relative alle caratteristiche specifiche del rispettivo sistema d'allevamento.»

4) È inserito il seguente articolo 18 bis:

*«Articolo 18 bis*

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni fornite ai sensi dell'articolo 17 e dell'articolo 18, paragrafo 2, per quanto concerne le persone fisiche.

2. I dati iscritti nei registri possono essere usati soltanto ai fini dell'applicazione del presente regolamento.»

5) L'articolo 33 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 33*

Per le uova della categoria A, classificate secondo la categoria di peso, i grossi imballaggi presentano almeno i seguenti pesi netti:

- XL — Grandissime: 7,3 Kg/100 uova,
- L — Grandi: 6,4 Kg/100 uova,
- M — Medie: 5,4 Kg/100 uova,
- S — Piccole: 4,5 Kg/100 uova.»

6) Nell'allegato II, le diciture svedesi di cui alle lettere a), b), c) e d) saranno le diciture corrispondenti da usare sugli imballaggi definite all'articolo 18, paragrafo 1, modificato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996. Tuttavia, fino al 30 giugno 1997 gli operatori possono continuare ad usare per le uova di categoria A le categorie di peso previste dalla normativa applicabile prima del 1° agosto 1996. Per gli operatori che non utilizzino un'apparecchiatura informatizzata per la classificazione, la data di applicazione è prorogata fino al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1512/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 luglio 1996**  
**recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali**  
**a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che il regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/96<sup>(4)</sup>, ha istituito misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito, in particolare autorizzando il pagamento di 1 ECU/kg peso vivo per gli animali abbattuti nel quadro del regime istituito da detto regolamento; che l'esperienza ha dimostrato che il coefficiente per il quale va moltiplicato il peso carcassa provoca distorsioni tra i pagamenti effettuati per le vacche e quelli effettuati per altri animali ammissibili al suddetto regime; che occorre pertanto utilizzare coefficienti diversi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 716/96, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, qualora sia necessario pesare l'animale dopo che è stato abbattuto, per calcolare il corrispondente peso vivo si moltiplica il peso carcassa, previo dissanguamento e rimozione della pelle, della testa, delle zampe e dei visceri, per il coefficiente:

- 2 nel caso delle vacche,
- 1,70 nel caso di tutti gli altri animali.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica agli animali acquistati a partire dal primo lunedì successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 13. 7. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 112 del 7. 5. 1996, pag. 17.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1513/96 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1996

**che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1141/96 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

richiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1141/96,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1141/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, recante apertura, ripartizioni e modalità di gestione del contingente tariffario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997)<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

*Articolo 1*

Ogni domanda di diritto di importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1141/96 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 244,673 kg per tonnellata importata nel periodo dal 1° aprile al 31 marzo 1996 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto a) del regolamento (CE) n. 1141/96;
- b) 8 386,1 kg per domanda per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1141/96.

considerando che il regolamento (CE) n. 1141/96 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile al 31 marzo 1996; che, negli altri casi, i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che, stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 9.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1514/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1996

**che fissa il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti trasformati a base di ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, i quantitativi di taluni prodotti del bilancio di approvvigionamento specifico, di cui ai codici NC 2007 99 e 2008, che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione dai paesi terzi o di aiuto per le spedizioni provenienti dal resto della Comunità;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime di approvvigionamento è applicabile a decorrere dal 1° luglio; che occorre pertanto prevedere

l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Agli effetti degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

2. Fatta salva un'eventuale revisione del suddetto bilancio nel corso dell'esercizio, i quantitativi fissati per i singoli prodotti di cui all'allegato, parte II, possono essere superati nella misura massima del 20 %, a condizione che venga rispettato il quantitativo globale.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

## ALLEGATO

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli per le isole Canarie per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997**

		<i>(tonnellate)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Quantità
<i>Parte I</i>		
2007 99	Preparazioni diverse da quelle omogeneizzate contenenti frutta diverse dagli agrumi	3 750 <sup>(1)</sup>
<i>Parte II</i>		
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:	
2008 20	– Ananassi	3 200
2008 30	– Agrumi	500
2008 40	– Pere	1 600
2008 50	– Albicocche	220
2008 70	– Pesche	7 600
2008 80	– Fragole	360
	– altri, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19:	
2008 92	– – Miscugli	1 850
2008 99	– – diversi dai cuori di palma e miscugli	650
	<b>Totale</b>	<b>15 980</b>

<sup>(1)</sup> Di cui 833 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1515/96 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1996****che diminuisce i prezzi di base e d'acquisto delle mele per la campagna 1996/1997 in seguito al superamento del limite d'intervento fissato per la campagna 1995/1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 1900/94 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/95<sup>(4)</sup>, ha fissato per le mele a 281 700 t il limite d'intervento per la campagna 1995/1996; che, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1121/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo all'introduzione di un limite d'intervento per le mele e i cavolfiori<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1327/95<sup>(6)</sup>, qualora nel corso di una campagna di commercializzazione le misure d'intervento abbiano interessato quantitativi di mele superiori al limite d'intervento fissato per questo prodotto e per tale campagna, il prezzo di base e il prezzo d'acquisto fissati per le mele sono diminuiti per la campagna successiva dell'1 % per fascia di superamento di 86 500 t;

considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, nella campagna 1995/1996 sono state

oggette di misure d'intervento nella Comunità 609 512 t di mele; che la Commissione ha pertanto constatato un superamento di 327 812 t del limite d'intervento fissato per tale campagna;

considerando che, di conseguenza, è necessario ridurre del 3 % i prezzi di base e d'acquisto delle mele fissati dal regolamento (CE) n. 1542/95 del Consiglio<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi di base e d'acquisto delle mele per la campagna di commercializzazione 1996/1997 fissati dal regolamento (CE) n. 1542/95, sono diminuiti del 3 % e fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 14.<sup>(4)</sup> GU n. L 175 del 27. 7. 1995, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 21.<sup>(6)</sup> GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 23.

## ALLEGATO

**PREZZI DI BASE E D'ACQUISTO PER LA CAMPAGNA 1996/1997 IN SEGUITO AL SUPERAMENTO DEL LIMITE D'INTERVENTO FISSATO PER LA CAMPAGNA 1995/1996****Mele**

Periodo	Prezzo di base	Prezzo d'acquisto
agosto	30,43	15,51
settembre	30,43	15,51
ottobre	30,43	15,65
novembre	31,29	16,17
dicembre	34,18	17,51
gennaio	37,07	18,84
febbraio	37,07	18,84
marzo	37,07	18,84
aprile	37,07	18,84
maggio	37,07	18,84

Questi prezzi si riferiscono:

- alle mele della varietà Reine des reinettes e Verde Doncella, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 65 mm,
- alle mele delle varietà Delicious Pilafa, Golden Delicious, James Grieve, Red Delicious, Renetta grigia del Canada e Starking Delicious, categoria di qualità I, calibro uguale o superiore a 70 mm, presentate in imballaggio.
- I prezzi suddetti non comprendono l'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1516/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 luglio 1996**  
**che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo**  
**all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 13,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1192/96 <sup>(4)</sup>, contiene nell'allegato I la nomenclatura combinata attualmente in vigore;

considerando che alcune designazioni riportate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 non corrispondono più a quelle della nomenclatura combinata; che occorre pertanto modificare l'allegato I di detto regola-

mento; che, per maggiore chiarezza, le modifiche devono essere incorporate in un allegato che sostituisce l'allegato I;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 156 del 29. 6. 1996, pag. 15.

## ALLEGATO

## ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci
da ex 0403 10 51 a ex 0403 10 99 da ex 0403 90 71 a ex 0403 90 99	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti o cacao, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901	Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominale né comprese altrove
1902 11 00	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova
ex 1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, contenenti cacao
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905 20	— Pane con spezie (panpepato)
1905 30	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine
1905 40	— Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
1905 90	— altri, esclusi i prodotti dei codici NC da 1905 90 10 a 1905 90 30
ex 2105 00	Gelati, contenenti cacao
2208	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:
2208 70	— Liquori
3502	Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati ed altri derivati delle albumine
3502 11 90	— — — altra ovalbumina essiccata
3502 19 90	— — — altra ovalbumina

**REGOLAMENTO (CE) N. 1517/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 luglio 1996**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/96 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1366/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1366/96 modificato, sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 16. 7. 1996, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 32.



## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in ecu/t)	Dazi all'importazione per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in ecu/t)
1001 10 00	Frumento grano duro <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	15,96	5,96
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	15,96	5,96
	di qualità media	24,87	14,87
	di bassa qualità	44,54	34,54
1002 00 00	Segala	51,65	41,65
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	51,65	41,65
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	51,65	41,65
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	52,61	42,61
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	52,61	42,61
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	65,76	55,76

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 ECU/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 ECU/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica delle penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 ECU/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi (periodo dal 15. 7. 1996 al 26. 7. 1996):

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	US barley 2
Quotazione (ECU/t)	140,61	146,13	133,86	114,68	179,15 <sup>(1)</sup>	125,29 <sup>(1)</sup>
Premio sul Golfo (ECU/t)	—	14,53	7,16	32,38	—	—
Premio sui Grandi Laghi (ECU/t)	20,38	—	—	—	—	—

<sup>(1)</sup> Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 9,19 ECU/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 17,80 ECU/t.

3. Sovvenzioni [articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 ECU/t].

**REGOLAMENTO (CE) N. 1518/96 DELLA COMMISSIONE****del 29 luglio 1996****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1438/96<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.<sup>(5)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 30.

## ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	24,85	3,87
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	24,85	9,11
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	24,85	3,70
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	24,85	8,68
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	29,01	10,73
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	29,01	6,21
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	29,01	6,21
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,29	0,36

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1519/96 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1996

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 35	052	76,2		388	95,9	
	060	80,2		400	79,8	
	064	70,8		404	63,6	
	066	60,3		416	72,7	
	068	80,3		508	113,5	
	204	86,8		512	92,3	
	208	44,0		524	100,3	
	212	97,5		528	86,7	
	624	95,8		624	86,5	
	999	76,9		728	107,3	
	ex 0707 00 25	052		62,4	800	151,0
		053		156,2	804	105,2
		060		61,0	999	92,9
066		53,8	0808 20 51	039	104,1	
068		69,1		052	138,2	
204		144,3		064	72,5	
624		87,1		388	79,0	
999		90,6		400	70,4	
0709 90 77	052	54,3		512	89,5	
	204	77,5		528	132,9	
	412	54,2		624	79,0	
	624	151,9	728	115,4		
	999	84,5	800	84,0		
0805 30 30	052	133,7	804	73,0		
	204	88,8	999	94,4		
	220	74,0	0809 10 40	052	144,4	
	388	68,9		061	51,3	
	400	68,2		064	115,4	
	512	54,8		091	57,0	
	520	66,5		400	338,0	
	524	68,9		999	141,2	
	528	64,4		0809 20 59	052	183,8
	600	96,5			061	182,0
624	48,9	064			137,1	
999	75,8	066			73,7	
0806 10 40	052	114,6	068		91,0	
	064	75,6	400	216,6		
	066	49,4	600	94,9		
	220	110,8	616	171,8		
	400	157,1	624	63,7		
	412	134,1	676	166,2		
	508	307,2	999	138,1		
	512	186,0	0809 30 31, 0809 30 39	052	63,1	
	600	151,1		220	121,8	
	624	126,0		624	106,8	
	999	141,2		999	97,2	
	0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	039		119,4	0809 40 30	052
		052	64,0	064		83,5
064		78,6	066	84,9		
070		90,2	068	61,2		
284		72,1	400	143,5		
			624	185,7		
			676	68,6		
			999	100,9		

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 16). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1520/96 DELLA COMMISSIONE**

del 29 luglio 1996

**che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che, con il regolamento (CE) n. 2544/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 <sup>(5)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio <sup>(6)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2544/95 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 luglio 1996.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 38.<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la diciassettesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2544/95

*(in ECU/100 kg)*

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	41,15
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	47,95
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	9,00
1510 00 90 900	—

(\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

*NB:* I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1521/96 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 luglio 1996**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli diffe-

renti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95 <sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 <sup>(10)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio <sup>(11)</sup>; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1996.

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(10)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1996.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 29 luglio 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

*(ECU/100 kg)*

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1509 10 90 100	36,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	42,50
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	6,00
1510 00 90 900	0,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1996

**che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento del quinoxifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/457/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 96/12/CE della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate ad essere incorporate negli antiparassitari;

considerando che, in data 1° agosto 1995, l'impresa DowElanco Europe ha presentato un fascicolo alle autorità britanniche allo scopo di ottenere l'inserimento della sostanza attiva quinoxifen nell'allegato I della direttiva; che le autorità britanniche hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità del fascicolo ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato trasmesso dalla suddetta impresa alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che la Commissione ha affidato l'esame del fascicolo al comitato fitosanitario permanente in occa-

sione della riunione del gruppo di lavoro «legislazione» del 20 marzo 1996, nel corso della quale gli Stati membri hanno confermato di aver ricevuto il fascicolo;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale del fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che il Regno Unito proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo e presenterà alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tale esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento della sostanza attiva ed alle eventuali condizioni di

<sup>(1)</sup> GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 20.

utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, l'esame dettagliato proseguirà con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il fascicolo che è stato trasmesso dalla DowElanco Europe alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del quinoxifen come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che è stato esaminato dal

comitato fitosanitario permanente il 20 marzo 1996, è ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della suddetta direttiva e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*